

§ 2. ESECUTORIETÀ: APPROVAZIONE.

SOMMARIO.

434. Contratti d'opere pubbliche; non sono esecutorii che dopo l'approvazione; regola non applicabile alle modificazioni.
435. Municipi; mancanza di approvazione superiore; nullità del contratto deducibile solo dal Comune.
436. Locazioni e conduzioni che richiedono l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
437. Contratti stipulati dagli agenti delle pubbliche amministrazioni: non sono perfetti se non sono approvati.
438. Impegni contratti da comuni verso terzi: non forza obbligatoria se non approvati.
439. Obbligazioni comunali per oltre un quinquennio; necessità dell'approvazione.
440. Alienazioni dei beni dei corpi morali; autorizzazioni richieste dalla legge.
441. Contratti comunali: vincolo; deliberazione di deroga; inefficacia.
442. Vendita di un edificio contratto alla condizione di demolirlo: comune; autorizzazione, ecc.
443. Verbale di deliberamento sottoscritto dalle parti: contratto perfetto definitivo ed incondizionato.

434. La disposizione dell'articolo 12 della legge 22 aprile 1869, n. 5025, in forza della quale i contratti per opere pubbliche diventano eseguibili soltanto dopo la loro approvazione, non è applicabile quando non si tratti di contratto nuovo, ma di modificazione, già preventivata in massima, di un contratto regolarmente approvato.

Trattandosi di fare delle varianti all'opera già approvata, è sufficiente, per regolarizzare la posizione ed i diritti dell'appaltatore, che l'ingegnere direttore gliene abbia dato ordine scritto alludendo alla superiore approvazione, nè può ritenersi obbligato l'appaltatore stesso a verificare se o no questa approvazione sia stata impartita.

In ogni evento, quando sia provato essere le varianti venute in cognizione del Ministero ed averle questo in qualsivoglia attendibile modo riconosciute, non può esso sottrarsi al pagamento delle opere relative (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 18 febbraio 1881; Ministero dei lavori pubblici c. Isola; *M. Trib.* Milano, 1881, 300; *Annali*, 1881, 121).

435. La mancanza di approvazione superiore pei contratti stipulati nell'interesse di un Comune, non può essere opposta che dal Comune soltanto e non dal privato contraente (Sentenza

della Corte di Cassazione di Napoli, 19 dicembre 1889; Ferrara c. Comune di S. Lorenzo Maggiore; *Gazzetta del Procuratore*, 1890, p. 530).

436. La legge comunale 20 marzo 1865, accennando nell'art. 137 alle locazioni e conduzioni, deve essere riferita tanto nella definizione del contratto, quanto nell'essenza delle disposizioni legali al Codice civile italiano.

Le locazioni e conduzioni menzionate nell'articolo 137, n. 3, della legge comunale e provinciale, sono quelle attive, che si riferiscono al patrimonio del Comune, e sono soggette all'approvazione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) solo se oltrepassano la durata di 12 anni.

All'incontro per l'articolo 138, n. 1, della legge stessa, vi sono soggette le locazioni e conduzioni passive, tanto di cose quanto di opere, allorchè vincolano il bilancio oltre un quinquennio (*La Legge*, 40, XI).

437. I contratti che stipulano gli agenti della pubblica amministrazione non sono perfetti e non obbligano l'amministrazione stessa, se non dopo l'adempimento di tutte le formalità volute dalla legge, tra le quali l'approvazione dell'autorità superiore.

Per la legge 25 novembre 1866, n. 3381, nei contratti di locazione eccedente il valore di lire 40,000, il Ministero ha l'autorità di approvare, o quindi dar luogo alla esecuzione del contratto, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è puramente consultivo.

Il rappresentante di una pubblica amministrazione non può obbligare questa a ritenere valido il contratto anche senza lo adempimento delle formalità volute dalla legge.

Il Ministro non deve giustificare i motivi della denegata sanzione, nè il magistrato ordinario sarebbe competente a disaminarli (*La Legge*, 308 e 359, XI, Trib. civile di Fermo, 21 marzo 1871; Rotolini c. Regio Demanio; *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, anno 1871, pag. 486).

438. Mancano di forza obbligatoria pel Comune gli impegni da esso contratti verso terzi se non furono approvati dalla competente autorità.

È però al Comune applicabile l'obbligo generico di rifondere a chi anche volontariamente si assunse di far cosa che al Comune arreca un utile, le spese occorse in proporzione dell'utile

constatato (*La Legge*, 94, IX, C. C. di Torino, 9 dicembre 1869; Comune di Montanaro c. Henpey e Brassay).

439. Una obbligazione presa dal Comune senza determinazione di durata si intende continuativa per più anni e sin quando dura lo scopo per cui fu presa.

Solo però siccome per oltre il quinquennio non può l'obbligazione esser contratta senza l'approvazione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa), così, questa mancando, l'obbligazione del Comune s'intende duratura per un solo quinquennio (*La Legge*, 295, X, Cons. di Stato, 14 giugno 1870; Consiglio comunale di S. Marco ed altri ricorrenti c. Deputazione provinciale di Caserta).

440. Le autorizzazioni richieste dalla legge per la validità delle alienazioni dei beni dei corpi morali debbono esser formali ed esplicite e non possono dedursi per equipollenza da atti ad esse estranei (*La Legge*, 89, VI, Cons. di Stato, 19 febbraio 1866; ric. Comune di Avola).

441. Stabilito un contratto tra il Comune ed un appaltatore, se posteriormente si vuole derogare ad esso, non basta una semplice deliberazione consigliare, specialmente se questa non sia stata approvata, ed invece siasi in seguito revocata dal Consiglio medesimo (Art. 87, n. 4, 93, n. 4, 102, n. 5 e 137 della Legge comunale del 1865).

È soggetta all'approvazione della Deputazione provinciale¹ la deliberazione consigliare con la quale si vincola il Comune per una obbligazione eventuale per oltre un quinquennio in una spesa indeterminata (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 9 novembre 1886, Comune di S. Gennaro di Palma Campania).

442. Il principio che la vendita di un edificio contratta colla condizione di demolirlo si reputa vendita di cosa mobile, soffre eccezione in quanto concerne la capacità di chi vuole alienarlo; per esso si considera l'edificio come cosa immobile, e quindi, se l'alienante è un Comune, uopo è che venga alla alienazione autorizzato dalla Deputazione provinciale.

Per ciò che riguarda la competenza non si deve applicare l'art. 79 del Codice di procedura civile, ma l'art. 72.

¹ Ripetiamo che l'ingerenza e la vigilanza governativa sui Comuni è ora esercitata non dalla deputazione provinciale, ma dalla Giunta provinciale amministrativa.

A questa eccezione non si fa luogo, e quindi può un Comune senza la preventiva autorizzazione della Deputazione provinciale, alienare un fortilizio passato ad esso Comune dal patrimonio dello Stato dopo aver cessato di esser bene demaniale; in tal caso la perdita della destinazione di fortilizio, importando per sè la destinazione ad esser demolito.

Se è in facoltà della Giunta municipale non ammettere taluno a licitare, e, *re integra* non accettarne l'offerta, non è in arbitrio del Comune non adempire il contratto perfetto che sia, salvo a farlo risolvere per cause legittime.

Il valore di un appalto debbe desumersi dall'oggetto dell'appalto nel contratto specificato.

Quando il pagamento del prezzo di aggiudicazione di un appalto comunale è stabilito nel relativo capitolato doversi fare dopo la stipulazione del contratto, e alla stipulazione non devenga il Comune, non può l'aggiudicatario essere tenuto a veruna pena pel mancato pagamento del prezzo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 2 aprile 1879; Comune di Pescara c. Calio; *La Legge*, 1879, I, 499; *Bett.* 1879, 895; *M. Trib. Mil.* 1879, 1022; *G. Pret.* 1878, 551; *Annali* 1880, 27).

443. Stabilito, per giudizio interpretativo della clausola del capitolato d'asta, che il verbale di deliberamento dalle parti sottoscritto costituiva di per sè contratto perfetto definitivo ed incondizionato, sebbene fosse accennato di stipulare pubblico istromento dopo intervenuto la superiore approvazione della deliberazione o riconosciuto pure dal magistrato di merito che la materiale consegna del fondo deliberato fu eseguita a tenore del capitolato, e che tutte le condizioni del contratto restarono adempite per l'appuramento dei diritti ed obblighi rispettivi, non ammette censura la sentenza che accolse la domanda per la esecuzione del contratto (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 3 maggio 1880; Vascellari contro Comune di Vittorio; *Tem. Ven.* 1880, 354).

§ 3. RISOLUZIONE O RESCISSIONE.

SOMMARIO.

444. Contratto d'appalto per opere pubbliche: formalità da cui dev' essere preceduto: scioglimento; norme del diritto comune.
445. Articolo 1641 del Codice civile: si riferisce al caso di un committente privato.
446. Appalti a cottimo: maggior difficoltà incontrata nell'eseguirli; non motivo di rescissione.
447. Facoltà date ad un arbitro per risolvere tra le parti le questioni tecniche: non si possono estendere alle controversie per rescissione; eccezioni *non adimpleti contractus*; il fatto dell'ufficio tecnico non pregiudica la provincia.
448. Impedimento dell'uso della cosa locata: scioglimento del contratto.
449. Convenzione colla quale un architetto si obbliga di fare un piano e dirigere i lavori ed il proprietario di corrispondergli un tanto per cento sul costo della fabbrica: risolubilità a volontà del proprietario, ecc.
450. Costruzione e messa in opera di un meccanismo: potenza meccanica minore; risoluzione del contratto.
451. Convenzione di condizione risolutiva: avveramento; domanda di risoluzione del contratto; appuramento della condizione sospensiva a cui fu allegata la validità del contratto stesso, ecc.
452. Applicabilità dell'art. 1642 del Cod. civ. a colui che abbia assunto la costruzione di un tronco di strada ferrata per un prezzo determinato.
453. Diminuzione dell'opera appaltata oltre il quinto: risoluzione del contratto.
454. Deliberazione municipale portante la risoluzione intempestiva di un contratto: impugnabilità.
455. Offerta d'acquisto di una proprietà fatta al Comune: vendita ad altri per prezzo molto minore; scioglimento del contratto.
456. Contratti comunali: formalità per gli appalti delle opere dello Stato; costituiscono una guarentigia pei Comuni.
457. Appalto: Comune; illuminazione a gaz; nuovi sistemi d'illuminazione; diritti dell'appaltatore.
458. Contratto di costruzione ed esercizio di una tramvia: principio dei lavori in un termine perentorio; risoluzione, se trascorso il termine infruttuosamente, ecc.
459. Contratto d'appalto pubblico: rescissione per frode o grave negligenza; insindacabilità in quanto ai suoi effetti d'interesse pubblico.
- 460, 461 e 465. Contratti per l'esecuzione di opere pubbliche: risoluzione per inadempimento dell'appaltatore; inadempimento parziale da parte della pubblica amministrazione; aumento o diminuzione di opere; obbligo dell'appaltatore di assoggettarvisi.
462. Amministrazione che risolve il contratto prima di cominciare i lavori: spese contrattuali a carico dell'appaltatore.
463. Opere pubbliche: appalto; risoluzione per inosservanza di patti contrattuali; azione giudiziaria; proponibilità.

- 464 e 164. Opere pubbliche: risoluzione del contratto; compenso all'appaltatore; decimo della spesa; computo; arbitrato; corpo morale; Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 465 e 461. Opere pubbliche: appalto; amministrazione; inadempimento; diritto dell'appaltatore.
466. Contratto d'appalto: penale; risoluzione; anche la penale vien meno.
467. Condizione risolutiva pel caso di ritardato pagamento: ha il suo effetto verificandosi.
468. Patti di un contratto: inadempimento non per colpa o fatto proprio; non risoluzione, ecc.
469. Risoluzione di un contratto d'appalto per colpa dell'appaltatore: responsabilità dei danni-interessi.
470. Appalto di una strada: risoluzione domandata in giudizio; perizia, ecc.
471. Pagamento mancato: risoluzione del contratto d'appalto.
472. Pila di un ponte: impossibilità di fondarla ai termini del progetto; l'appaltatore non può pretendere la risoluzione del contratto, qualora il capitato gli dia facoltà di lasciare da parte il metodo suggerito dal progetto.
473. Opera di risanamento della città di Napoli: appalto affrettato; opera eseguita in parte; certificati in conto; ingerenza diretta dello Stato; risoluzione del contratto contro il Municipio; niun fondamento; danni-interessi sulle somme certificate.
474. Locazione d'opera: inadempimento del contratto; non autorizza a pronunziarne la risoluzione anche pel tempo passato.
475. Inapplicabilità dell'art. 1641 del Codice civile, se si è provveduto nel contratto al modo di risolverlo.
476. Locazione d'opera: contratto; risoluzione in qualunque tempo, se non ha una durata prefissa da convenzione od usi locali.
477. Locazione d'opera: imprenditore; risoluzione del contratto per sua colpa; lucri mancati; non ha diritto di chiederli.

444. Qualsiasi contratto di appalto contemplato dalla Legge sulle opere pubbliche dev'esser preceduto dal progetto, dal capitolato d'appalto, dalla perizia e dall'analisi del prezzo.

Lo scioglimento di un contratto per opere pubbliche intervenuto anche con una pubblica amministrazione che contenga obbligazioni diverse dall'appalto, va soggetto alle norme del diritto comune e non a quelle della legge sulle opere pubbliche (*La Legge*, 1875. I, 869, C. d'App. di Napoli, 19 luglio 1875, Guppy c. Provincia di Salerno).

445. La disposizione dell'articolo 1641 del Codice civile si riferisce al caso di un committente privato, il quale per volontà e convenienza propria scioglie a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, ma non può riferirsi ad un atto governativo concernente un pubblico servizio, che vuolsi presumere determinato da motivi estranei ad ogni personale arbitrio e suggerito soltanto dall'inte-

resse nazionale (*La Legge*, 537, XIII, C. C. di Torino, 9 maggio 1873; Ministero della Guerra c. Molinari).

446. Negli appalti o cottimi non è in genere motivo di rescissione la maggior difficoltà incontrata nell'eseguirli; e molto meno in quelli ove occorrono scavi nel terreno, nei quali per natura di cosa havvi sempre un principio d'alea, consistente appunto nel maggiore o minore grado di ostacolo che sien per opporre gli strati sotterranei all'eseguimento dell'opera (*La Legge*, 695, VIII, C. C. di Torino, 4 giugno 1868; Società generale acque di Trebbia c. Peuso e Mazzoria).

447. Le facoltà date ad un arbitro per risolvere tra le parti le questioni tecniche nello eseguitamento dei lavori, durante il contratto di appalto non si possono estendere alle controversie per risolverlo e troncarne il corso.

Le eccezioni *non adimpleti contractus* non si può applicare nei casi di rescissione del contratto stesso.

Il fatto dell'ufficio tecnico non giunge a pregiudicare la Provincia, quando si tratta di decidere della responsabilità del danno di un'impresa di costruzione d'opera pubblica ad *normam juris*.

L'ufficio tecnico non rappresenta la Provincia, che è invece rappresentata dal Consiglio, dalla Deputazione e dal Prefetto (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 16 settembre 1879; Allegrini c. Provincia di Catanzaro; *Foro*, 1880, I, 184).

448. Se l'uso della cosa locata viene impedito da circostanze che ad esso non si riferiscono, il conduttore non ha diritto nè allo scioglimento del contratto, nè alla diminuzione del prezzo della locazione.

Qualora pertanto l'assuntore dell'impresa di costruzione di un ponte sopra un fiume prenda a nolo una macchina per prosciugare le acque durante il tempo necessario alla esecuzione del lavoro, non può pretendere nè lo scioglimento del contratto di locazione della macchina nè la diminuzione del nolo, se la piena delle acque renda necessario la interruzione del lavoro.

Le disposizioni sulla perdita totale o parziale dei frutti della cosa locata, comprese negli articoli 1618 e 1619 del Codice civile, riguardano esclusivamente la locazione dei fondi rustici, e non si possono applicare alla locazione delle case o di altre cose (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 27 luglio 1877; Britico c. Galanti; *Temì Ven.* 1877, 557; *M. Giud. Ven.* 1877, 790).

449. La convenzione colla quale un architetto si obbliga di fare il piano di una casa e di dirigerne i lavori, ed il proprietario a corrispondergli un tanto per cento sul costo della fabbrica, è sempre risolubile a volontà del proprietario, a mente del disposto dell' articolo 1641 del Codice civile.

Amnesso anche, che trattandosi di una professione liberale, quale è quella dell' architetto, male ad essa si adattino le espressioni di locazione d' opera e di appalto adoperate dalla legge, la disposizione suddetta dovrebbe sempre applicarsi per analogia giusta il disposto dell' articolo 3 delle disposizioni preliminari dello stesso Codice civile.

Lo scioglimento del contratto non può subordinarsi al previo, o contemporaneo pagamento dell' indennità spettante all' architetto (Sentenza del Tribunale Consolare d' Italia in Costantinopoli, 19 marzo 1881; Corpi c. Leoni; *La Legge*, 1881, I, 705).

450. Pattuita la costruzione, consegna e messa in opera di un meccanismo con determinata forza meccanica e capace di un determinato meccanico effetto, devesi risolvere il contratto, sull' istanza del committente e col risarcimento dei danni, se il meccanismo fornito ha una potenza meccanica molto minore, ed è quindi inservibile all' effetto specificato nel contratto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 4 giugno 1883; Mantovani c. Tesini; *Giur. Tor.* 1883, 788).

451. La parte che, per essersi verificata una condizione risolutiva, espressamente o tacitamente convenuta, chiede lo scioglimento del contratto, non viene con ciò a rinunciare alle ragioni che le possono competere nel caso di appuramento della condizione sospensiva a cui fu allegata la validità del contratto stesso.

Quindi gli eredi di chi abbia assunto condizionatamente un lavoro non possono chiedere il pagamento dei lavori fatti e dei materiali preparati, giusta il disposto dell' art. 1819 del Codice civ., se prima non siasi avverata la condizione in seguito alla quale soltanto fu pattuito che sarebbe obbligatoria fra le parti l' assunzione del lavoro.

Se il Tribunale pronunciandosi sulla risoluzione, ha mandato di accertarsi quanto in relazione al detto art. 1819 del Codice civ., fosse dovuto agli eredi dell' assuntore del lavoro, nè questi possono pretendere che il loro diritto al pagamento sia divenuto puro ed assoluto, nè l' altra parte può sottrarsi alle pratiche necessarie

pel giudicato accertamento (*La Legge*, 86, III, Trib. comm. di Torino, 26 luglio 1862; Ferranti c. fratelli Gianoli).

452. L'articolo 1818 del Codice civile Albertino (1642 di quello vigente) il quale dichiara che il contratto di locazione di opere si scioglie rispettivamente con la morte dell'artefice, architetto o imprenditore, è applicabile anche al contratto col quale taluno abbia assunta la costruzione di un tronco di strada ferrata per un prezzo determinato.

Corre un grande divario tra il contratto con cui taluno assume la costruzione d'una strada ferrata per prezzo determinato, e quello con cui in corrispettivo della costruzione gli viene accordata la concessione dell'esercizio (*La Legge*, 84, III, C. d'App. di Torino, 19 maggio 1862; Ferranti c. fratelli Gianoli).

453. Nel caso di eventuale diminuzione delle opere pubbliche appaltate oltre il quinto, lo assuntore non ha altro diritto all'infuori di quello di addivenire alla risoluzione del contratto (Parere del Consiglio di Stato, 15 novembre 1876; *Giur. Cons.* St. II, 215).

454. Una deliberazione municipale, portante la risoluzione intempestiva di un contratto, è oppugnabile davanti ai Tribunali ordinarii per il solo effetto della rifazione dei danni (*La Legge*, 207, V, C. d'App. di Firenze, 29 maggio 1865; Campatelli c. Comunità di S. Gimignano).

455. Di fronte all'offerta fatta al Comune per l'acquisto di una proprietà comunale mediante una data somma, la vendita stessa fatta ad altri per un prezzo molto minore costituisce una lesione dell'interesse del Comune che può dar luogo allo scioglimento del contratto (*La Legge*, 343, IX, Deputazione provinciale di Molise, 1 marzo 1869; ric. Comune di Colle d'Anchise).

456. Le disposizioni dell'art. 128 della legge comunale e provinciale del 1865 (157 di quella del 1889) applicando ai contratti comunali le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, hanno avuto per fine di prevenire le collusioni e le frodi che possono accadere per difetto di pubblicità nei contratti, assicurando all'amministrazione comunale quelle stesse guarentigie che la legge richiede nell'interesse dell'amministrazione dello Stato (*La Legge*, 97, VI, Cons. di Stato, 9 maggio 1866; ric. Comune di Cagli).

457. Data in appalto da un Comune l'illuminazione di una città, l'aver specializzato il modo con cui provvedervi (nella

specie, col gas) non autorizza l'amministrazione appaltante a fare o concedere ad altri l'illuminazione con metodi diversi (nella specie, luce elettrica).

Nè può il Comune, senza sciogliere l'appalto ed anzi protestando il contrario, adottare un diverso sistema di illuminazione per alcune vie o piazze soltanto, compensando l'appaltatore, a norma dell'art. 1641 del Cod. civ., del danno derivantegli dalla parziale inosservanza del contratto.

Se nel contratto di appalto sia stato pattuito che il concessionario avrà l'esclusivo diritto di attraversare il sottosuolo della città, per tutta la durata della concessione, con le condutture destinate alla illuminazione pubblica e privata, il Comune non può concedere ad altri, e neppure ai singoli cittadini, di attraversare il sottosuolo, l'area e l'aria soprastante al suolo comunale, con altre condutture occorrenti per un altro sistema di illuminazione (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 24 novembre 1891; Comune di Firenze c. Società per l'illuminazione a gas della città di Firenze).

458. Stipulato in un contratto di costruzione ed esercizio di una tramvia il patto che i lavori necessari debbano cominciarsi entro un prefisso termine perentorio, ove questo sia ormai trascorso senza che il concessionario abbia adempiuto l'obbligo assunto, il contratto è a dirsi, per virtù di legge, risoluto.

Tanto più così è a ritenersi quando il concedente abbia espressamente stipulato contro il concessionario una siffatta decadenza per l'inadempimento del patto. E conseguenza di questa risoluzione o decadenza è che il concessionario perda la somma depositata a cauzione della assunta obbligazione.

Ad impedire questa duplice pronunciazione non può valere il fatto che il Ministro dei lavori pubblici abbia indugiato a dare l'approvazione del contratto, quando del resto sia escluso che il concessionario facesse le pratiche necessarie per ottenerla; nè l'altro fatto che il concedente non abbia eseguito per parte sua alcuni lavori occorrenti alla sistemazione di un tratto della zona stradale consegnata subito per la costruzione della tramvia, quando è certo che il concessionario non intraprese alcuna opera sulla medesima.

In questi due fatti, per le circostanze onde furono accompagnati non può raffigurarsi un caso di forza maggiore valevole a purgare la mora incorsa dal concessionario.

E neppure il concessionario può pretendere che in suo favore sia pronunciata la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione della somma data a cauzione, per ciò che il Ministero dei lavori pubblici nell'approvare il contratto abbia imposto ad esso concessionario alcuni obblighi non stipulati, quando emerga che siffatti obblighi non toccano la sostanza dei rapporti contrattuali, ma recano soltanto ai medesimi semplici modalità, cui il Ministero ai termini di legge poteva prescrivere (Sentenza della Corte d'Appello di Parma, 31 ottobre 1884; Berrier Deleleu e Prov. di Parma; *M. Trib. Mil.* 1884, 1157).

459. Quando, osservate le forme di legge, l'amministrazione pubblica rescinda un contratto di appalto, a motivo che l'appaltatore si sia reso colpevole di frode o di grave negligenza, e di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, quell'atto è insindacabile in quanto ai suoi effetti d'interesse pubblico per la immediata esecuzione; nè l'appaltatore può trovar ragione di reclamo per essersi proceduto senza una previa dichiarazione di risoluzione per sentenza del magistrato ordinario.

Questo, però, non importa che la legge abbia rimesso alla pubblica amministrazione, sottraendola all'autorità giudiziaria, la decisione definitiva della esistenza o no degli addebiti fatti all'appaltatore, e specialmente se si tratti di questioni giuridiche sulla estensione e sull'adempimento di obbligazioni contrattuali, materia tutta propria dell'ordinaria giurisdizione contenziosa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 6 marzo 1883; Deputazione prov. di Caserta pel consorzio della strada Aversa Vico di Pantano c. Iovinelli e Ministero dei lavori pubblici; *Corte S. Roma*, 1883, 150; *Riv. Amm.*, 1883, 196).

460. In tema di appalti e di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, l'autorità amministrativa può sempre risolvere per inadempimento i contratti, salvo in seguito il ricorso ai tribunali ordinarii per la eventuale lesione del diritto (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 20 novembre 1882; Ferrovie c. Comune di Massa; *Eco Gen.* 1883, civ. 42; *R. Amm.*, 1883, 150).

461. La legge sui lavori pubblici non accorda il diritto di risolvere il contratto per il parziale inadempimento del medesimo da parte della pubblica amministrazione.

L'articolo 344 di quella legge, col disporre che occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza

del quinto del prezzo di appalto e alle condizioni stesse del contratto, intende che il computo si faccia sul prezzo complessivo dell'appalto e non sul prezzo speciale della categoria di lavori a cui si riferisce quello aumentato o diminuito (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 17 febbraio 1880; Stroili c. Amministrazione dei lavori pubblici; *M. Giud.*, Ven. 1880, 153; *Temi* Ven. 1880, 256).

462. Se l'amministrazione prima di cominciare i lavori, risolve un contratto di appalto, nel quale si trovi stabilito potersi i lavori diminuire di un quinto senza escomputo all'appaltatore, non può questi pretendere il 10 per 100 anche su tale quinto.

Stornato l'appalto, le spese contrattuali restano a carico dell'appaltatore, non potendosi ricorrere all'articolo 1641 del Codice civile in materia regolata esclusivamente dalla legge sulle opere pubbliche (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 26 settembre 1882; Liceo Vittorio Emanuele c. Sorrentino; *Gazz. Proc.*, XVII, 530; *Bett.*, 1883, 115).

463. La massima, secondo la quale l'appaltatore di un'opera pubblica non può proporre azioni giudiziarie contro l'amministrazione prima che sia seguito il collaudo, non è applicabile quando l'appaltatore domanda la risoluzione del contratto per inosservanza dei patti sostanziali (L. 20 marzo 1865, art. 342 e seg.). (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 2 luglio 1890; Ministero della pubblica istruzione c. Maciachini.)

OSSERVAZIONI.

L'illustre G. Giorgi richiama l'attenzione dei lettori del *Foro italiano* su questa decisione, perchè risolve rettamente una fra le questioni più controverse in tema di appalti di lavori pubblici.

Il collaudo definitivo importando nei lavori pubblici, secondo il regolamento 19 dicembre 1875 (art. 55 e seg.), non solo la *probatio operis*, ma anche la liquidazione del credito dell'appaltatore, è il procedimento amministrativo con cui regolarmente debbono risolversi le controversie insorte nel corso dell'esecuzione, e le questioni sollevate dall'appaltatore intorno a pretese di compensi e sopraprezzi prima che siano finiti i lavori. Di qui è nata la massima, che oggi costituisce *jus receptum* nella patria giurisprudenza, per cui all'appaltatore non è permesso di proporre domande giudiziarie intorno alle suddette pretese, prima del collaudo definitivo; giacchè può darsi che nel collaudo l'amministrazione faccia ragione alle sue domande e renda inutile la lite.

Ma gli scrittori e la giurisprudenza non si sono trovati d'accordo nello stabilire i limiti di questa massima: volendosi da alcuni che essa abbia applica-

zione a tutte le domande sollevate dall'appaltatore durante la esecuzione dei lavori; altri invece escludendo quelle questioni che dovendo essere risolte prima del collaudo precludono l'adito al medesimo. (Vedansi in vario senso: VITA-LEVI, *Degli appalti, ecc.* nel *Digesto italiano*, n. 147; PESCATORE, *Filosofia e dottrine giuridiche*, cap. III, p. 65; Cassaz. Roma, 8 marzo 1876 [*Foro it.*, 1876, I, 596], e 24 novembre 1883 [*id.*, Rep. 1883, voce *Amministrazione pubblica*, n. 21]; App. Venezia, 14 giugno 1887 [*id.*, Rep. 1887, voce *Opere pubbliche*, n. 19]; Appello Milano, 31 marzo 1884 [*id.*, 1884, I, 614, con nota]; App. Palermo, 31 dicembre 1887; App. Genova, 25 giugno 1887; App. Roma, 8 marzo e 16 giugno 1887 [*id.*, Rep. 1887 voce *Opere pubbliche*, n. 10-18]; Cass. Roma, 21 marzo 1889 [*id.*, 1889, I, 614].)

In tale questione il Giorgi manifestò già la sua opinione (*Dottrina delle persone giuridiche*, vol. II, n. 257), dicendo che bisogna distinguere questioni da questioni. Quando si tratta di pretese relative a compensi e sopraprezzi domandati dall'appaltatore nel corso dei lavori, sia per varianti del disegno, sia per impreviste difficoltà di esecuzione, sia per altra causa, esse possono e debbono risolversi dall'amministrazione nel collaudo definitivo: laonde sarebbe prematura una lite intentata in corso di contratto. Ma quando invece l'appaltatore solleva questioni che riguardino il modo della esecuzione o la risoluzione dell'appalto, siffatte controversie non possono di certo rimandarsi alla collaudazione, perchè la loro risoluzione dev'essere logicamente anteriore al collaudo definitivo. È cosa evidente. Infatti le controversie, che riguardano il modo di esecuzione impediscono il progresso dell'opera, che non può venire a compimento e perciò dare adito al collaudo, finchè non sia definito in qual modo debbono essere eseguite le opere. Parimente le questioni di risoluzione dell'appalto prevengono il collaudo dell'opera per la ragione non meno stringente, che tendono alla rottura del contratto prima che i lavori siano ultimati. Ora è ciò per appunto che ha rilevato benissimo e sanzionato con la sua autorità la Cassazione, quando ha detto che altrimenti si darebbe vita a una strana teoria, per cui a un appaltatore di opera pubblica non sarebbe dato di domandare mai la risoluzione di un contratto di appalto per inosservanza di patti contrattuali. Che poi l'appaltatore sia in diritto di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'amministrazione, è principio fuori di controversia nella dottrina e nella giurisprudenza tanto italiana quanto francese. (Vedansi: AUCOC, *Conf. sur l'adm.*, II, 654; COTELLE, *Droit administr.*, III, 429, 431; CHATIGNER, *Comment. des clauses et cond. gen.*, p. 139, 140, con le molte decisioni del Conseil d'État che egli riferisce; VITA-LEVI, *op. cit.*, n. 512; Cass. Roma, 6 giugno 1890, *La Legge*, 1890, II, 725; Cass. Napoli, 14 febbraio 1890, *Foro it.*, 1890, I, 1159.) e nasce dalla condizione risolutiva tacita sottintesa in tutti i contratti bilaterali per gli art. 1165 del Cod. civ., e 42 del Cod. di comm., secondo la natura civile o commerciale del negozio in cui l'amministrazione pubblica assume la figura di parte contraente. Alla quale condizione nessuna deroga fa in questo proposito nè l'articolo 340 della legge sui lavori pubblici, nè il capitolato generale per l'esecuzione delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1889. L'art. 340 della citata legge concede all'amministrazione pubblica una facoltà di più, oltre quelle nascenti dal Codice e concesse anche all'appaltatore: quella cioè di pronunciare da sè medesima la risoluzione senza bisogno di ricorrere al giudice; ma non toglie all'appaltatore la facoltà di rivolgersi al Tribunale per

domandare, secondo il *gius comune*, la risoluzione dell'appalto per inadempimento dei patti contrattuali. Vero è che questo caso è molto raro in Francia, dove potè dirsi dal Ministro che propose i capitoli e le condizioni generali per gli appalti delle opere pubbliche, che le amministrazioni non sogliono dimenticarsi che nella esecuzione dei contratti lo Stato deve essere la più onesta fra le parti contraenti.

464. Se l'appalto non è a corpo, ma a misura, con un prezzo per ogni misura secondo la qualità dei lavori, l'indennità del *decimo dell'importare delle opere non eseguite*, dovuta all'appaltatore per la risoluzione del contratto giusta l'articolo 345 della legge sui lavori pubblici, non deve commisurarsi sulla spesa preventivata per dette opere, ma sulla quantità reale ed effettiva dei lavori che rimangono a compiersi, applicando i convenuti prezzi unitarii.

I corpi amministrativi, e gli enti morali in genere non possono essere nominati arbitri.

In particolare il Consiglio superiore dei lavori pubblici non può essere nominato arbitro con clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto stipulato da un consorzio¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 7 marzo 1888, Ministero dei lavori pubblici c. Gropallo e consorzio di Valle Macra).

— Nel caso di risoluzione di un contratto d'appalto di opera pubblica, anche se si tratti di appalto a misura, con prezzi unitarii per ciascuna misura secondo la qualità dei lavori, l'appaltatore può pretendere che l'indennità del decimo dovutagli pel lucro mancato, a tenore dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici, sia liquidata sull'importo effettivo delle opere non eseguite, invece che sui detti prezzi stabiliti nel contratto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 21 dicembre 1888; Gropallo c. Ministero dei lavori pubblici).

OSSERVAZIONI.

Con questa decisione la Corte suprema di Torino conferma in sostanza il concetto espresso con la precedente sua decisione 7 marzo 1888, nella stessa causa, sopra riassunto il concetto a cui poco esattamente aveva creduto di uniformarsi la Corte d'Appello di Genova nella sentenza cassata del 26 maggio dello stesso anno qui sotto riassunta.

¹ V. gli articoli 326 e 245 della legge sui lavori pubblici; l'art. 1641 del Codice civile e l'art. 10 del Codice di procedura civile.

— Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto, *il decimo dell'importare delle opere non eseguite*, dovuto all'appaltatore a tenore dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici, deve commisurarsi sulla spesa presunta dell'opera quale risultava dal progetto e dal preventivo, non su quella effettivamente necessaria per i lavori occorrenti al compimento dell'opera stessa.

Questa regola è applicabile tanto se si tratti di contratto di appalto *à forfait*, quanto se si tratti di appalto a misura, con prezzi unitarii per le diverse specie di lavori (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 26 maggio 1888; Gropallo c. Ministero dei lavori pubblici).

OSSERVAZIONI.

Sembra a noi, più che all'estensore della sentenza non sia sembrato, che la surriferita decisione sia contraria al principio accolto dalla Corte suprema di Torino nel suo giudicato del 7 marzo 1888, fra le stesse parti.

— Nel caso di risoluzione facoltativa del contratto di appalto a misura, previsto dall'art. 345 della legge sui lavori pubblici, le opere eseguite devono sempre valutarsi ai prezzi contrattuali portati dal capitolato d'appalto e non a prezzo di stima.

L'indennità del decimo dovuta all'imprenditore deve essere commisurata sull'importo effettivo delle opere che rimangono ad eseguirsi, non sulla somma preventivata dal progetto (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 5 maggio 1891; Banca di Genova e Cantino c. Comune di Pignone e Beverino).

OSSERVAZIONI.

La Corte d'Appello di Genova muta la giurisprudenza affermata nella sentenza 26 maggio 1888 sopra riassunta ed accoglie la massima della Cassazione torinese, dichiarata nella sentenza a sezioni riunite del 21 dicembre 1888 (n. 464).

465. L'articolo 340 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 non vieta all'appaltatore di domandare la risoluzione del contratto *ex lege* per inadempimento dell'amministrazione ai patti convenuti (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 14 febbraio 1890; Comune di Montesantangelo e Raffaele di Iasio; *Gazzetta del Procuratore*, 1891, pag. 136; *Dir. e Giurispr.*, VI, 92; *Foro* 1890, I, 1159).

Questioni. — 1.º L'art. 340 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 vieta all'appaltatore di domandare la risoluzione del contratto *ex lege* per inadempimento dell'amministrazione ai patti convenuti?

2.º Che sul deposito e sulle spese?

Sulla prima. — Considerato che con Capitolato del dì 8 gennaio 1886 Raffaele di Iasio prese l'appalto della costruzione del nuovo Cimitero nel Comune di Montesantangelo con la direzione di un ingegnere, il quale doveva collaudare e valutare i lavori a misura che si facevano, rilasciarne certificato all'appaltatore per essere soddisfatto delle somme stanziare in bilancio, e designare i nuovi lavori da farsi.

Il contratto cominciò ad eseguirsi nel modo stabilito; ma traslocato l'ingegnere direttore, il di Iasio dopo varii atti protestativi, promosse contro il Comune giudizio di risoluzione perchè non aveva nominato altro direttore, e non aveva soddisfatto il mandato relativo all'ultimo certificato del precedente direttore.

Il Comune in riconvenzione, dopo aver nominato il nuovo direttore, dimandò che i lavori eseguiti fossero dallo stesso collaudati, e, i nuovi designati, e che il mandato dato in pegno dal di Iasio alla Banca cooperativa di Montesantangelo, fosse dal Comune ritirato previo il rimborso della somma pagata dalla Banca, o meglio della valuta della cambiale accettata dal di Iasio.

Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse la riconvenzionale e compensò le spese.

Contro tale pronunzia le parti produssero gravame, e la Corte d'Appello, riservandola, dichiarò risoluto il contratto per colpa del Comune, che condannò alla restituzione della cauzione, e delle somme ritenute, al pagamento dell'ultimo mandato, cogl'interessi scaduti sulla cambiale accettata a favore della Banca, nonchè del prezzo dei lavori eseguiti e del materiale esistente in cantiere, e al decimo delle opere non eseguite, ed all'uopo ordinò una perizia.

Rigettò la domanda dei danni e condannò il Comune alle spese.

Il Comune suddetto ricorre per Cassazione contro la pronunzia enumerata.

Considerato che il ricorrente sostiene non aver dritto lo appaltatore di domandare la risoluzione del contratto per l'art. 340 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, cui le parti si riferirono nel capitolato di appalto.

La Corte di merito ritenne pregiudicata la questione dalla sentenza del Tribunale che la risolveva contro il Comune, il quale produsse appello solo per la compensazione delle spese, ma ciò non ostante esaminò la questione decidendola in favore del di Iasio.

Chè pur ritenendo riprodotta la causa in tutte le sue parti in seconde cure, la eccezione del Comune fu bene respinta nel merito. Di vero la legge speciale coll' articolo citato provvede all' interesse dell' amministrazione, dichiarando il suo diritto a rescindere il contratto per colpa dell' appaltatore, e tace sul diritto di costui in caso di inadempimento da parte dell' amministrazione. Ma tale silenzio rende applicabili le disposizioni del diritto comune, che regolano i contratti bilaterali, per la natura dei quali la condizione risolutiva è sempre sottintesa (art. 1165 del Cod. civ.).

Una derogazione a questo canone generale della legge avrebbe dovuto essere espressa, ed essendo contraria alla essenza del contratto ed all'eguaglianza

giuridica delle ragioni dei contraenti, non può desumersi dal silenzio del legislatore.

E se col capitolato non fu preveduta la risoluzione *ex pacto* a pro dell'appaltatore non può inferirsene che costui abbia rinunciato a quella *ex lege*.

Considerato che i motivi del ricorso relativi a difetto di motivazione e di discussione non sono fondati. Imperocchè la Corte con circostanziate e diffuse osservazioni dimostra l'inadempimento del Comune nella sostituzione del direttore, per cui l'appaltatore non poteva fare che delle istanze, come fece. E pur con esatto criterio la Corte ritiene non avere l'appaltatore rinunciato agli effetti della mora, giacchè all'atto del 6 giugno 1888 si fece salva l'azione di risoluzione se in un perentorio termine non avesse il Comune provveduto alla constatazione dei lavori per mezzo di un nuovo ingegnere direttore, e il termine scorse inutilmente, essendo stato assai dopo nominato il direttore, il quale si recò sopra luogo per incarico e conto del Comune senza avviso all'appaltatore.

Del pari la Corte ritiene non pagato dal Comune il mandato, nè scontato alla Banca dal di Iasio, ma dato in pegno per l'accettazione di una cambiale, ed il patto 16 del contratto va interpretato contro l'assunto del Comune.

Or simili apprezzamenti in fatto sono incensurabili in Cassazione. Dicasi lo stesso per il criterio secondo il quale la Corte ritenne non avere il Municipio purgata la mora, e non doverglisi accordare la dilazione che per l'art. 1165 del Cod. civ. è devoluta al prudente criterio dei giudici del merito.

Che non esistono sulla sentenza impugnata le allegate contraddizioni.

Per fermo la Corte osservò che con apposito rilievo poteva al perito richiedersi l'avviso sul danno alle fabbriche, e sulla causa dello stesso.

Col dispositivo coerentemente ordinò che il perito avesse tenuto presenti i rilievi delle parti, dunque il diritto del Comune è rimasto integro in ordine agli asseriti danni.

Che fu rigettata la domanda di rifacimento del danno derivante dalla risoluzione, cosa del tutto estranea agl'interessi sulla cambiale accettata dal di Iasio pel mancato pagamento del mandato. Nè fu provveduto *ultra petita* avendo il di Iasio chiesto di essere rifatto dei danni ed interessi per gl'inadempimenti del Comune.

Sulla seconda. — Visto l'art. 541 del Cod. di proc. civ.

Per tali motivi. — La Corte rigetta il ricorso, libera il deposito all'Erario dello Stato e condanna il Comune ricorrente alle spese.

OSSERVAZIONI.

Codice civile, art. 1165; Legge sui lavori pubblici, art. 340.

V. in senso conforme la sentenza della Corte d'App. di Roma, 30 dicembre 1882 (*Foro it.*, Rep. 1883, voce *Opere pubbliche*, n. 19).

Può sembrare contraria una sentenza della Corte d'App. di Venezia, 17 febbraio 1880 (*Foro it.*, Rep. 1880, voce predetta, n. 14), ma essa tenne conto di circostanze di fatto e di tempo per cui credè di dovere applicare al caso deciso più le norme del Codice austriaco che quelle del Codice italiano.

466. Se in un contratto d'appalto fu stipulata una penale per il caso d'inadempimento degli obblighi assunti dall'appalta-

tore, risoluto il contratto anche la penale vien meno (*La Legge*, 346, IX, C. C. di Napoli, 16 gennaio 1869; Resiguo c. Cofaro).

467. La condizione risolutiva apposta nel contratto d'appalto, che in caso di ritardato pagamento il contratto stesso si intenda sciolto, ha il suo effetto, verificandosi, quantunque in altro contratto posteriore, egualmente relativo all'esigenza dei diritti di dazio, siasi inclusa la clausola, che l'esigenza dei diritti medesimi da parte delle Regie Finanze appaltanti per mora al pagamento del canone da parte dell'appaltatore, possa aver luogo soltanto quando la presentata cauzione non fosse più sufficiente a cuoprire l'entità delle rate insolute (*La Legge*, 455, I).

468. L'inadempimento dei patti di un contratto di appalto quando non è imputabile a colpa o fatto proprio dello inadempiente, non dà luogo all'altro contraente a domandare lo scioglimento del contratto, ma permette al magistrato di dare un termine perentorio alla parte inadempiente per mettersi in regola.

Per le medesime ragioni lo inadempiente, al quale non sia imputabile il fatto, non è tenuto ai danni ed interessi.

Lo appaltatore di un'opera pubblica che, nell'esecuzione di lavori che gli sono stati commessi soffre molestie di fatto da parte di terze persone, non ha diritto ad essere indennizzato del danno prodottogli dalla molestia, specialmente quando dopo di aver domandato allo appaltante la garanzia si è poi contentato di pagamenti fatti in soddisfazione dei lavori posteriori, senza far cenno del suo preteso diritto.

Ai termini delle istruzioni per le condizioni degli appalti del 18 marzo 1853 (articoli 18 e 19) lo appaltatore di un'opera pubblica non ha diritto ad indennizzo per le mutazioni che lo ingegnere direttore dei lavori ha il diritto di fare nel progetto primitivo durante il corso dei lavori.

Non vi ha diritto ad aumento di tariffa convenuta nel contratto di appalto per incarimento della mano d'opera o del prezzo dei materiali avvenuto durante lo appalto (*La Legge*, 251, I, Decisione della Prefettura di Palermo, 24 aprile 1861; Parisi c. Deputazione provinciale di Palermo).

469. La risoluzione di un contratto di appalto per colpa dell'appaltatore, opera per l'avvenire e rende quest'ultimo responsabile dei danni-interessi verso lo appaltatore; ma non esime l'appaltante stesso dall'obbligo di pagare l'importo di tutte le opere già regolarmente costruite, in virtù del contratto

che viene a risolversi (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, 27 ottobre 1883; Sindaco di Carmi c. Di Bella; *Circ. Giur.* 1884, 178).

— Le disposizioni degli articoli 1811 e 1813 del Codice Albertino (1635 e 1637 di quello vigente) non riguardano i lavori di appalto andati distrutti mentre erano sospesi per fatto dell'appaltante.

Quando il contratto di appalto si risolve per colpa dell'appaltante, il pagamento dei lavori eseguiti deve farsi non più ai termini dei patti, ma secondo il loro valore reale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 29 dicembre 1882; Faroppa c. Comune di Ceva; *Cass. Tor.*, 1882, II, 710; *Giur. Tor.*, 1883, 217; *Bett.*, 1883, 230).

470. Il giudice che, in causa tra di una pubblica amministrazione e l'appaltatore di una strada, per risoluzione del relativo appalto e pagamento dei lavori eseguiti, ha ordinato una perizia in base alle classifiche e ai prezzi unitarii stabiliti nel capitolato, fa poi una semplice e incensurabile interpretazione di questa sua pronuncia, quando, con successiva sentenza, dichiara che quell'ordine non sembra estendersi ai lavori non contemplati e non aventi alcun riscontro nello stesso capitolato di appalto.

È giusto ed in ogni modo incensurabile, il giudizio del magistrato di merito che ritiene frustranea la prova testimoniale dedotta dalla pubblica amministrazione appellante, che certi lavori non fossero contemplati nel capitolato di appalto, mentre l'appaltatore dimanda che i lavori ivi contemplati siano stimati in base ai prezzi unitarii del medesimo, e quegli altri, che dichiara anch'esso non previsti, ma pure già accettati dalla amministrazione, che siano stimati secondo il maggiore o minore lavoro o la maggiore o minore spesa, in confronto delle classiche generali di un elenco estratto dallo stesso capitolato e presentato dalla stessa amministrazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 15 giugno 1883; Comune di Cellino Attanasio c. Conti; *Corte S. Roma*, 1883, 759)

471. Non pagata, nè richiesta dilazione a pagare la mercede scaduta in corso dell'appalto, lo appaltatore acquista il diritto alla risoluzione del contratto.

L'azione di risoluzione dell'appalto per mancato pagamento della mercede non è inammissibile, sol perchè si è stabilito per patto che i ritardi nei pagamenti non danno diritto allo appalta-

tore di pretendere interessi od altre indennità di qualsiasi specie (Sentenza della Corte d'Appello di Messina, 22 marzo 1882; Ministero dei lavori pubblici c. Lanzara; *Foro Mess.*, II, 78).

472. Quantunque sia impossibile fondare le pile di un ponte ai termini del progetto, e sia necessario di variare il progetto stesso o adottare altro sistema di fondamentazione, l'appaltatore non può abbandonare il lavoro e pretendere risoluto il contratto, qualora per il capitolato di appalto abbia la facoltà di lasciare da parte il metodo suggerito dall'ingegnere e di appigliarsi a qualunque altro purchè sollecito e rispondente allo scopo, senza aver prima fatto tutti i tentativi e adempiute le pratiche stabilite (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 2 agosto 1877; Mander c. Comune di Maniago; *Temi Ven.* 1877, 402).

473. Comunque l'operando risanamento refluisca ad esclusivo vantaggio della città di Napoli, e l'esecuzione ne sia affidata al Municipio, essa è soggetta alla diretta ingerenza dello Stato, che assumeva l'onere principale della spesa, stabiliva il fondo speciale per farvi fronte, e designava un Tesoriere del pubblico Erario per compiere i pagamenti col cespite predetto. Quindi il Municipio di Napoli non avendo alcun obbligo diretto con gli Imprenditori d'una parte dell'opera di risanamento, non può esser costretto ad adempire *de proprio*, nè si può chieder contro di lui la risoluzione del contratto.

Però affidata dalla legge al Municipio la esecuzione dell'opera di risanamento e resosi sollecito ad appaltare determinati lavori, se poi ritardò a provocare la emissione dei titoli e contribuire alla costituzione del fondo speciale per spese dell'opera di risanamento, il Municipio è tenuto in linea di danni al pagamento degl'interessi legali sulle somme certificate a pro' degli appaltatori dal giorno della richiesta giudiziale fino alla estinzione effettiva sul fondo speciale predetto (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 15 aprile 1889; Municipio di Napoli contro Minozzi; *Gazzetta del Procuratore*, 1889, p. 6).

474. L'inadempimento del contratto di locazione d'opera, non autorizza a pronunciarne la risoluzione anche pel tempo passato, durante il quale, malgrado l'inadempimento del locatore, venne tuttavia il contratto eseguito dal conduttore, se d'altra parte la controversia è limitata alle prestazioni domandate dal locatore per il tempo successivo.

L'aver il locatore dell'opera ammesso che pendente un

certo tempo non ha adempito i suoi obblighi, quando, ciò malgrado, per quel tempo gli fu senza contrasti pagato il prezzo dell'opera, non induce per conseguenza che il contratto si debba dichiarare risolto neppure pel tempo successivo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 7 agosto 1884; Costa c. Commissione delle Comunità di Baselica; *Giur. Tor.*, 1884, 637).

475. È inapplicabile l'articolo 1641 del Codice civile se nel contratto di appalto si è provveduto al modo con cui avrebbe dovuto sciogliersi (*La Legge*, 1877, I, 433, C. C. di Roma, 8 gennaio 1877; Banca generale c. Coralizzi).

476. Allorchè il contratto di locazione d'opera non ha una durata determinata e prefissa da convenzione od usi locali, o dalla natura dei servizi, ognuno dei contraenti ha diritto di risolverla a piacimento mediante preavviso o congedo nel termine fissato dalla consuetudine (*La Legge*, 1875, I, 462, C. di App. di Torino, 29 dicembre 1874; Società delle ferrovie dell'Alta Italia c. Ferrari).

477. L'imprenditore che volontariamente abbandona i lavori, in seguito ad una domanda di risoluzione del contratto per colpa di lui, non può chiedere pei lavori che rimanevano a compiersi l'applicazione dell'art. 1641 del Cod. civ. o dell'art. 345 della legge sulle opere pubbliche (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 19 maggio 1886; Scafati c. Morosi; *Gazzetta del Procuratore*, 1886, pag. 605).

Questioni. — 1.^a Evvi difetto di motivazione sull'indole delle modificazioni e variazioni dei lavori già stabiliti nel contratto?

2.^a Ritenuta la *patientia*, ed il tacito consenso dell'imprenditore che alcuni lavori fossero eseguiti da altri, gli si è giustamente negato il lucro che si poteva fare su tali lavori?

3.^a L'imprenditore che volontariamente abbandona i lavori, in seguito ad una domanda di risoluzione del contratto per colpa di lui, può chiedere pei lavori che rimanevano a compiersi l'applicazione dell'art. 1641 del Cod. civ., o dell'art. 345 della legge sulle opere pubbliche?

La Corte osserva. — Che nel giudizio tra l'impresa Morosi Calderai ed il sig. Scafati, ov'erano contro, l'una all'altra, la domanda principale del secondo per essere soddisfatto di tutti i lavori da lui compiuti per conto della prima nella ferrovia Orgliastro Agrapoli, e la domanda riconvenzionale di quella, perchè risolto il contratto per costui colpa, fosse questi condannato a pagarle lire 20,000 anticipategli ed i danni ed interessi: sorsero anzitutto due questioni:

1.^a Vi era ancora un contratto di subappalto, ovvero sciolto questo non appena convenutolo, lo Scafati aveva compiuti i lavori per commissioni speciali e determinate dell'impresa? 2.^a Posto che il contratto durasse ancora dovevasi non-

dimeno *pei sostanziali mutamenti* nei lavori quali erano dapprima preordinati, prescindere dai patti e prezzi in quello stabiliti, e pagarli alla stregua delle ordinarie norme dell' arte? Delle quali questioni la sentenza denunziata risolve la prima nel senso della sussistenza e continuazione del contratto, e la seconda nel senso della efficacia delle norme di questo pur quanto ai sostanziali mutamenti. Or di cotesti giudizi lo Scafati accetta il primo, ma censura il secondo, assumendo che la Corte di Appello di Napoli abbia onnesso di discutere una distinzione che ei faceva tra le modificazioni e mutamenti ordinati dall' amministrazione dello Stato, e quelli voluti dall' impresa per proprio comodo e capriccio, e ad ogni modo con includere nel contratto pur questi ultimi abbia violato l' art. 344 della legge sulle opere pubbliche.

Ma simigliante censura manca di salda base, stantechè, la Corte d' Appello discute appieno l' obbiezione là dove, dall' un canto scrutando l' intenzione dei contraenti, giudica che lo Scafati si fosse somnesso ad eseguire nel medesimo modo ed agli stessi prezzi anche i lavori non previsti o derivanti da mutamenti e modificazioni al primo disegno, purchè necessari a porre la ferrovia in perfetto stato di servizio, e d' altra parte, esaminando l' indole dei lavori speciali di cui trattavasi e si chiedeva il pagamento, si convince che *servono appunto* (sono sue parole) *a porre il tronco ferroviario*, giusta il surriferito n. 8 dell' art. 2 del capitolato, in perfetto corso di esercizio. E comechè codesti giudizi volgono intorno a questioni di volontà, ei ne conseguita che non vi può essere violazione alcuna di legge, nè si può censurarli.

Che pur vi eran lavori contemplati nel contratto e nondimeno eseguiti da altri, circa i quali lo Scafati si querela della Corte di Appello, perchè gli ha essa negato il rimborso del lucro mancato.

Ma neppure a ciò si può fare buon viso. La Corte si è convinta (ed in base di buoni principii, quali sono quelli in cui si fondano i frammenti 19, *D. de aqua et aqua pluvia*, etc. e 28, *D. com. div.* ed altri ancora) che qui fosse concorso con la *patientia*, proprio il tacito consenso dello Scafati stesso a far eseguire i lavori da altri. Ora, ciò posto, ove sarebbe la causa dell' obbligazione che questi vorrebbe imporre all' impresa di pagargli il lucro mancato? E come conseguenza, vano riesce tutto quel discorso che ei fa circa l' impossibilità giuridica di stabilire una rinunzia a via di argomenti ed induzioni, dappoichè non occorre qui nel caso rinunzia di sorta alcuna.

Che men degli altri ha valore il terzo motivo del ricorso. I lavori furono dallo Scafati lasciati in abbandono il 1 luglio 1883, cioè, appena tre giorni dopo la citazione dell' impresa per la risoluzione del contratto, e pur non di meno ei pretese che gli si pagassero i danni pei lavori che ancora erano da compiersi, alla stregua sia dell' art. 1641 del Cod. civ., sia dell' art. 345 della legge sulle opere pubbliche. Ma la pretesa era assurda, e la Corte d' Appello ben l' ha respinta. Gli articoli di legge qui accennati contemplano l' ipotesi che il committente voglia di suo arbitrio, *per convenienze proprie, perchè così gli piace*, sciogliere l' accordo dell' appalto, risolvere il contratto. Or come applicarli al caso del tutto contrario, che il committente sia, od almeno si affermi *costretto* dalla colpa dell' appaltatore a domandare che il magistrato pronunzi la risoluzione? Nè si dica che qui la citazione dopo chiesta la risoluzione soggiungeva: e conseguentemente condannare Scafati... a non ingerirsi ulteriormente nell' esecuzione dei lavori: perocchè ciò sta proprio contro l' assunto del ricorrente, mentre chi

vuole che il magistrato condanni per tal modo a simigliante cosa l'imprenditore, intende anzi che ciò non debba essere se non come effetto dell'ammissa risoluzione, e quindi con tutte le condizioni e conseguenze della colpa ch'egli imputa al suo avversario. Ora se Scafati al solo ricevere la notificazione di cotesto libello, abbandonò i lavori, potrà dirsi che ciò fosse in forza di tale un fatto della impresa da render questa responsabile di danni a senso di legge? Mai no: chè anzi fu cotesto un fatto volontario proprio di esso Scafati, del quale egli è forza che risenta le conseguenze, ondechè, come nell'ipotesi di colpa sua nella risoluzione, ciò varrebbe ad aggravare la sua responsabilità, così nell'ipotesi contraria al sommo può ammettersi che delle speciali conseguenze di ciò egli non risponda.

Ma evvi qui assai di più, stantechè la sentenza denunziata indica, ed è fra i documenti, un atto del 30 giugno 1883, in cui lo Scafati stesso spiegò qual fosse l'animo suo nell'abbandonare i lavori, dichiarando che così farebbe non per seguire ne' suoi voleri ed assunti l'impresa, sì invece per contraddirli, mentre non potevasi parlar di risoluzione di contratto, là dove contratto alcuno non era, e soltanto si erano eseguiti determinati lavori per commissioni speciali. E fu anzi tanto fermo il suo proposito di non avere ingerenza alcuna nei lavori posteriori, che (e la Corte pur anche il nota) nel medesimo atto domandò, e poscia ottenne la enumerazione e determinazione dei lavori compiuti fino all'accennato di 30 giugno.

Dopo questa apodittica dimostrazione qual dubbio che il terzo motivo debba del pari respingersi? Anche il gran clamore che vi si fa circa l'oblio di alcune conclusioni dello Scafati viene così a cadere, perocchè la Corte d'Appello ha in questa parte della causa fondato il suo giudizio, non sulla contestazione della lite, ma sì appunto sul *pronto abbandono* (com'ella disse) dei lavori, massime in quanto fu questo accompagnato e seguito dalle circostanze che qui sonosi indicate, e che ella aveva già avuto cura di notare.

Per tali motivi. — Rigetta il ricorso, libera il deposito all'erario dello Stato e condanna il ricorrente alle spese.

§ 4. NULLITÀ.

SOMMARIO.

478. Transazione tra un corpo morale e un privato: non adempimento delle volute formalità; nullità.
479. Facoltà di decidere sulla esecuzione di un contratto: include quella di pronunziare sulla sua validità.
480. La novazione di un contratto non si presume: annullato il contratto, cessa anche l'obbligazione di corrispondere una sovvenzione, ecc.
481. La violenza vizia l'obbligazione se in vantaggio di chi la usò, non se a favore di chi vi fu estraneo.
482. Azione di nullità del contratto: conseguenza necessaria è il risarcimento dei danni.

478. Una transazione passata tra un corpo morale e un particolare è nulla quando non è rivestito dalle formalità volute dalla legge per la validità dei contratti fatti dai corpi morali (*La Legge*, 223, I, Cons. di Governo della Provincia di Palermo, 10 aprile 1861; ric. Opera Pia di Abatella).

479. La facoltà di decidere sull'eseguimento di un contratto include necessariamente in sè quella di pronunziare sulla sussistenza, forza e validità del medesimo (*La Legge*, 14, II, Cons. di Stato, 10 luglio 1881).

480. La novazione di un contratto non si presume se espressamente non consta dal proposito di novare, perchè *animo non lege novandum est*.

Conseguentemente, qualora pure dopo la prima convenzione la Società fosse stata sciolta dall'obbligo di costruire in legno una parte dei bastimenti di cui erasi assunta la costruzione nei modi e tempo fissati nella suddetta convenzione, non potrebbesi con ciò dirsi fatta novazione alla convenzione medesima, nel difetto di chiara ed esplicita volontà, in quanto chè la seconda convenzione non è che una parte accessoria ossia modificativa o aggiuntiva della precedente, e non potendo l'atto operare oltre l'intenzione degli agenti, si deve ritenere che nel resto si volle mantenere la prima convenzione nel suo pieno vigore.

Essendo nullo il contratto, anche l'obbligazione per avventura assunta dal Governo concessionario di corrispondere una sovvenzione per ogni viaggio, cessa di avere effetto, nè potrebbe la Società vantare pretese per simili viaggi da lei eseguiti dopo verificata la condizione risolutiva, avvegnachè sia carattere naturale e proprio della verificatasi condizione risolutiva che essa obblighi eziandio a restituire ciò che si è ricevuto (*La Legge*, 600, I, Cons. di Stato, 27 maggio 1861).

481. La violenza vizia l'obbligazione, se questa ritorna a vantaggio di chi la usa, od anche di un terzo se la si adopra per estorcere una obbligazione a di lui favore.

È valida però se l'obbligazione fu contratta a favore di chi fu estraneo a tale violenza (*La Legge*, 307, III, C. d'App. di Casale, 25 luglio 1863; Comunità di Mede c. Bonacossa).

482. È conseguenza necessaria dell'azione di nullità del contratto di locazione d'opera che l'artefice, oltre ad essere tenuto alla restituzione del prezzo ricevuto dal committente ed al rimborso di spese accessorie da questo sostenute, sia pure obbli-

gato al risarcimento dei danni (*La Legge*, 1884, II, 23, C. d'App. di Parma, 18 marzo 1884; Ditta Laviosa-Moy-Pulzoni c. Ditta Haubold).

SEZIONE TERZA.

Prescrizione.

SOMMARIO.

483. Credito dell'appaltatore di opere a prezzi determinati: prescrizione trentennale.
484. Capo-mastro che ha fatto lavori e provvisto materiali: non è a lui opponibile la prescrizione annuale dell'art. 2139 del Codice civile.
485. Incombenze varie esercitate dall'architetto in un lavoro: non si apre per ciascuna di quelle una speciale prescrizione, ecc.

483. Il credito dell'appaltatore di opere a prezzi determinati non è soggetto alla prescrizione annuale, ma alla trentennale.

Come credito d'appaltatore d'opere, soggetto a questa prescrizione, deve considerarsi quello di chi ha assunta la stampa di un libro, mediante un dato compenso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 10 gennaio 1877; *Foro*, I, 223).

484. La prescrizione annuale di cui all'articolo 2139 del Codice civile non è opponibile al capomastro che ha fatto lavori e provvisto materiali, senza che nè pei materiali, nè per le giornate di lavoro sia preceduto alcun accordo sul prezzo e sul salario, e si tratti di lavoro a cottimo.

Nel deferirsi il giuramento ai termini dell'art. 1377 del Codice civile, deve dal giudice determinare la somma sino alla concorrenza della quale si potrà prestar fede al giurante (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 7 maggio 1883; *Masserano c. Barbero*; *Giur. Tor.* 1883, 743).

485. La diversa valutazione delle varie e speciali incombenze esercitate dall'architetto in un lavoro da lui assunto nella totalità, non vale a costituire tanti lavori separati e distinti quante siano quelle funzioni.

Quindi per ciascuna di tali funzioni non si apre una speciale prescrizione.

Non suppone o presume una donazione o rinuncia di onorari da parte dell'architetto, il magistrato che con apprezzamento di

fatto, incensurabile in Cassazione, si convince che l'architetto abbia voluto facilitare la esecuzione nel modo che per lui potevasi migliore, rilasciando dei suoi onorarii una parte da determinarsi secondo il prudente arbitrio del giudice.

Non è nulla per difetto di contraddizione la sentenza che riconosce non esservi prova bastevole per dimostrare che l'architetto abbia voluto prestare al tutto gratuitamente l'opera sua, ma ravvisa la prova per ritenere che egli erasi contentato di fornire i disegni e dirigere i lavori per un compenso inferiore a quello che in altre opere di uguale importanza avrebbe percepito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 maggio 1882; Commissario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma c. Carimini; *Corte S. Roma*, 1882, 267).

CAPITOLO IV.

TASSE DI BOLLO E DI REGISTRO RELATIVE AGLI INCANTI E AI CONTRATTI D'APPALTO.

§ I.° TASSA DI BOLLO.

a) Incanti.

SOMMARIO.

- 486. Avvisi d'asta nell'interesse dello Stato: su quale carta debbonsi scrivere.
- 487. Incanti: offerta segreta; insufficienza di bollo; validità.
- 488. Offerte all'asta pubblica: su quale carta debbonsi scrivere; vincolo giuridico per l'offerente.
- 489. Verbali d'incanto per l'aggiudicazione definitiva di un'asta.
- 490. Vendite di mobili: deserzione d'incanto; successiva vendita; unico foglio.
- 491. Dichiarazione rilasciata da uno degli offerenti superati all'asta: è soggetta alla tassa di bollo.
- 492. Inventarii e stime giudiziali: bollo.

b) Appalti.

- 493. Contratti d'appalto di opere stipulati tra il Sindaco ed un privato con verbale: copia da presentarsi al registro; bollo.
- 494. Verbali di collaudo firmati dalle parti: misura della tassa; termine per la registrazione.

495. Progetti d' arte depositati da un ingegnere nella segreteria municipale non discussi, nè approvati per l' esecuzione: non sono soggetti a bollo.
496. Piani, tipi, disegni, modelli ed altri lavori degli ingegneri, periti, ecc.: bollo.

486. Gli avvisi d' asta nell' interesse dello Stato sono contemplati al n. 3 dell' articolo 25, e sono perciò soggetti a bollo solamente nel caso che occorra di farne alcuno degli usi indicati dall' articolo 20 della nuova legge (*La Legge*, 237, II, Nota del Ministero delle finanze, 14 giugno 1862, alla Direzione demaniale di Cuneo).

— Non essendovi dubbio che gli atti sovraccennati siano da annoverarsi fra quelli contenenti disposizioni contrattuali, devono perciò scriversi su carta da una lira, in base al disposto del n. 14 dell' art. 23 che categoricamente li contempla (*La Legge*, 237, II, Nota del Ministero delle finanze, 14 giugno 1862, alla Sottoprefettura di Chiavari).

— Tanto gli originali degli avvisi d' asta, quanto i loro duplicati, che si affiggono al pubblico, debbono essere tutti muniti delle marche da bollo da centesimi 50, a norma dall' articolo 20, n. 12, della vigente legge, avendo la legge stessa al n. 4 del medesimo articolo espressamente esclusi dell' applicazione del bollo da centesimi cinque gli avvisi d' asta o di licitazione contemplati dal n. 12 per il pagamento di una tassa maggiore.

Gli avvisi d' asta che dopo d' essere stati affissi al pubblico, col prescritto bollo da centesimi 50 venissero in seguito inseriti come allegati in un atto contrattuale, o fossero in altro modo usati nel senso previsto dall' articolo 2 della legge di bollo, non debbono altrimenti assoggettarsi al bollo suppletivo a compimento della maggior tassa di lire una stabilita dell' articolo 22 di detta legge per gli atti fatti in carta libera, a norma dell' articolo 21 e successivamente posti in uso.

Egli è manifesto che tutti gli atti e documenti contemplati dagli articoli 19 e 20 della legge, pei quali sia stata soddisfatta al momento della loro formazione la tassa di bollo rispettivamente stabilita, possono essere inseriti nei contratti, o presentati in giudizio, od agli uffizii del registro, senza ulteriore pagamento di tassa di bollo.

Dovranno invece essere muniti del bollo di lire una gli avvisi d' asta che fossero stati redatti in carta libera, a norma dell' articolo 2 della legge, e dei quali venisse in seguito fatto uso

a senso del detto articolo (*La Legge*, 1875, II, 178, Nota del Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, 3 febbraio 1875).

487. È valida l'offerta segreta quand'anche stesa su carta insufficientemente bollata¹ (Parere del Consiglio di Stato, 16 ottobre 1885; Losa).

— È valida l'offerta segreta agli incanti quantunque scritta su carta con bollo insufficiente (Parere del Consiglio di Stato, a sezioni riunite, 27 marzo 1886; Comune di Sondrio).

OSSERVAZIONI.

V. il sopra riassunto parere 16 ottobre 1885 emesso dalla sezione dell'interno per la stessa questione.

Nel nuovo ricorso si deduceva che la condizione scritta nell'avviso d'asta, *che l'offerta dovesse scriversi in carta da bollo da lire una*, rendeva inaccettabile l'offerta del Losa, scritta su carta da cent. 50; che l'offerta Losa, come contraria alle condizioni contenute nell'avviso d'asta, per sè sola non era, nè poteva essere suscettibile di obblighi e diritti, e quindi anche il rappresentante del Comune di Sondrio non poteva accettarla senza ledere i diritti degli altri concorrenti, i quali con offerta corrispondente in tutto e per tutto alle condizioni prestabilite, avevano acquistato il diritto ad essere dichiarati deliberatari dell'appalto; che il provvedimento del Municipio di Sondrio, per quanto rifletteva le condizioni contrattuali, non era punto censurabile perchè fondato sull'osservanza delle medesime; soggiungevasi che anche nei rapporti della retta applicazione della legge speciale sul bollo non soffriva eccezione. Nel ricorso quindi si voleva dimostrare che quella offerta doveva essere scritta su carta da bollo da L. 1, ed essendo l'atto stesso scritto su carta da bollo da centesimi 50, gli articoli 43 e 51 della legge 13 settembre 1874 sul bollo facevano divieto che della offerta del Losa si tenesse alcun conto. E quando pure l'offerta medesima fosse stata ricevuta, questa sarebbe rimasta senza effetto, dal momento che per la citata disposizione di legge alla medesima non si sarebbe dato corso dal Segretario. Soggiungeva da ultimo il ricorrente Comune che alle svolte considerazioni in merito, volevasi aggiungere ragioni di alta convenienza e di equità che consigliavano un provvedimento favorevole all'amministrazione comunale per sottrarla ad una duplice ingiusta azione della quale al solo Comune sarebbero derivati gravi pregiudizii.

488. Le offerte all'asta pubblica devono scriversi su carta filigranata col bollo da cent. 50, giusta il disposto dell'articolo 23, n. 12, della legge 21 aprile 1862 (*La Legge*, 270, II, Nota del Ministero delle finanze, 16 luglio 1862, al Prefetto di Palermo).

¹ Legge 13 settembre 1874, articoli 43 e 51.

— Ogni offerta ad un'asta, scritta di proprio pugno o regolarmente presentata, reca per l'offerente un vincolo giuridico dal momento della sua presentazione, indipendente dall'eventualità dell'accettazione, e diviene così una obbligazione unilaterale condizionata, soggetta alla relativa tassa di bollo.

Non è così se l'atto costituisca offerta o licitazione, ma tenda soltanto a far conoscere le persone che avrebbero atteso alla gara, che domandavano cioè di essere ammesse ad offrire agli incanti (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 aprile 1884; Tempesti c. Mazzei; Corte S. Roma, 1884, 365; Massime, 1884, 445).

489. Per regola generale, giusta la precisa disposizione dell'articolo 31 della Legge 13 settembre 1874, è proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio di carta da bollo.

Da questa proibizione il successivo articolo 32 al suo n. 3, eccettua le deliberazioni delle Comunità e gli atti dei Corpi amministrati, e i relativi visti e decreti delle autorità superiori.

Fra codesti atti eccettuati non possono comprendersi nè per la lettera, nè per lo spirito della legge, i verbali degli incanti per l'aggiudicazione definitiva di un'asta, sia questa pur fatta nell'interesse di un Comune, o di un Corpo amministrato, poichè tali verbali, quante volte gli incanti non vadano deserti, vengono a rivestire il carattere di contratti, creando dei vincoli giuridici verso i terzi offerenti e deliberatarii, nè possono quindi riguardarsi quali atti di semplice amministrazione interna, o d'esclusivo interesse dei suddetti Corpi morali.

Il paragrafo 3 dell'articolo 32 altro non significa, se non che i visti e i decreti delle autorità superiori, relativi alle deliberazioni delle Comunità, ed agli atti dei Corpi amministrati, possono essere stesi sui medesimi fogli di carta da bollo su cui sono scritti gli atti, per la validità od approvazione dei quali essi sono dalla legge richiesti.

L'eccezione non può quindi mai estendersi ad atti fra loro essenzialmente distinti ed interessanti terze persone (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 dicembre 1879, Brignoli; Corte S. Roma, 1879, 746; Bollettino, 1880, 97).

— I verbali degli incanti tenuti per conto di un Comune o di altro corpo amministrato non sono a considerarsi quali atti di amministrazione interna e di esclusivo interesse di detti enti da

potersi scrivere uno di seguito all'altro sullo stesso foglio bollato, ma rientrano nel numero dei contratti per ciascuno dei quali occorre l'uso di foglio separato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 dicembre 1879; P. M. c. Fabbriceria della Cattedrale di Chiuduno; *Foro*, 1880, II, 212).

490. Possono essere scritti sullo stesso foglio il verbale di diserzione d'incanto di mobili col rinvio ad altro giorno, e l'altro successivo verbale di vendita effettiva. (L. sul bollo, art. 31 e 32 n. 5). (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 15 dicembre 1886; Ric. P. M. c. Ambrosi).

OSSERVAZIONI.

Il P. M. deduceva l'inapplicabilità dell'art. 32, n. 1, sostenendo che il verbale di non effettuata vendita per mancanza di oblatori è un atto per sè stante, separato e distinto dal successivo verbale di avvenuta vendita; e che quindi non si trattava di unico atto che non può compiersi nella stessa seduta, ma di due atti distinti, ciascuno dei quali è indipendente dall'altro.

A noi sembra che giustamente la Suprema Corte abbia rigettato il ricorso. L'art. 32, n. 1, eccettua dal divieto di fare due o più atti distinti sul medesimo foglio, gl'inventari, i processi verbali, ed altri atti che *non possono essere portati a termine in una sola vacanza o seduta*, e l'applicazione di questo articolo sarebbe indubitabile nel caso che la vendita, dopo l'aggiudicazione di una parte degli oggetti messi all'incanto, fosse sospesa per l'ora tarda e proseguita in altro giorno, appunto perchè in tal caso la vendita non si è potuta portare a termine nello stesso giorno. Or questo motivo ricorrendo a più forte ragione nel caso in cui per mancanza di oblatori *nessun* oggetto siasi aggiudicato e siasi dovuto rinviar la vendita ad altro giorno, ne segue che anche in tal caso, come nel precedente, i due verbali si possano scrivere di seguito nello stesso foglio. Nè sussiste che il verbale di diserzione d'incanto e conseguente rinvio, e l'altro di seguita vendita nel giorno di rinvio, si riferiscano ad atti per sè stanti e l'uno distinto ed indipendente dall'altro, poichè invece essi formano come un sol tutto ed il secondo è una continuazione del primo, a cui si riannoda e connette. Infatti nel caso di diserzione d'incanto (a differenza di quanto avviene nel caso previsto dall'art. 633 del Cod. di proc. civ., cioè nel caso in cui l'asta non possa aprirsi), è lo stesso ufficiale procedente, anzi può dirsi che sia la stessa legge che rinvia la vendita al primo giorno successivo non festivo, senza che occorra un nuovo bando, nè decreto del Pretore, come si rileva dal confronto del citato art. 633 coi successivi 635 e 638.

491. La dichiarazione rilasciata da uno degli offerenti superati all'asta, per ritirato deposito, qualora già unita col verbale di aggiudicazione il quale non ne abbia fatta apposita menzione, come avrebbe dovuto, giusta l'articolo 48 del regio decreto 25 giugno 1870, non può riguardarsi che quale un atto di vera quietanza e di liberazione.

Questa dichiarazione è perciò soggetta alla tassa di bollo, giusta le disposizioni degli articoli 20, n. 7, e 49 della legge sul bollo del 13 settembre 1874.

La contravvenzione, per mancanza di bollo sulla dichiarazione dell'offerente superato all'asta, di aver ritirato il deposito, è imputabile al segretario comunale che ha assistito agli incanti e steso il verbale di aggiudicazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 16 febbraio 1880; Bonali; *Corte S. Roma*, 1880, 80; *La Legge*, 1880, II, 281).

492. Gli inventarii e le stime giudiziali che si assumono presso i giudici di mandamento o Pretori, sono atti giudiziarii contemplati dall'articolo 23, nn. 2 e 3 della legge sulle tasse di bollo, e debbono quindi estendersi su carta filigranata colla osservanza dei margini e delle linee (*La Legge*, 87, III, Nota alla Direzione demaniale di Bergamo, 23 ottobre 1862).

493. Il contratto d'appalto d'opere, stipulato tra il Sindaco ed un privato mercè verbale redatto con l'intervento del segretario comunale e di due testimoni, è un atto meramente privato.

Epperò la copia da presentarsi al registro è soggetta al bollo di centesimi 30 e non a quello di 60 richiesto per le copie degli atti pubblici (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 19 marzo 1884; Carullo; *Foro*, II, 198).

494. Gli stati finali e i verbali di consegna, collaudo o liquidazione fatti per conto del Governo, quando vengono firmati dalle parti, cioè appaltatori, impresarii, fornitori, ecc., vanno soggetti al bollo di lire 1,20 (L. 13 settembre 1874, art. 19, n. 7; art. 20, n. 40 e 41).

Gli stati predetti vanno registrati entro termine fisso solamente quando non si riferiscono a contratti precedentemente registrati (Circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio e delle tasse, 5 aprile 1888, n. 31960-1960, divisione III).

Tenore di questa circolare:

« Era sorta questione sulla misura della tassa di bollo, alla quale debbono andare soggetti gli stati finali e i verbali di consegna, collaudo o liquidazioni fatti per conto di amministrazioni governative quando vengono firmati dalle parti, cioè dagli appaltatori, impresarii, fornitori, ecc.

« Trattavasi di riconoscere se i suddetti stati finali o verbali anche muniti della firma delle parti dovessero sottostare alla tassa secondo la dimensione della carta stabilita dai numeri 40 e 41 dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, come lavori di ingegnere, perito o ragioniere, ovvero a quella fissa di

lire 1,20, alla quale l'articolo 19, n. 7, della detta legge assoggetta gli atti d'indole contrattuale.

« Su conforme parere della Regia Avvocatura generale Erariale e del Consiglio di Stato è stato riconosciuto che la firma apposta dai contraenti agli atti suindicati attribuisce ai medesimi un carattere e un valore giuridico che non hanno i lavori degli ingegneri, architetti, periti e ragionieri contemplati ai n. 40 e 41 del succitato art. 20; imperocchè gli atti firmati dai contraenti stabiliscono dei vincoli giuridici e posson far prova in giudizio tra le parti che li hanno firmati: e invece i lavori muniti soltanto della firma dell'ingegnere, architetto, ecc. non esprimono altro che i fatti accertati, i computi eseguiti, l'opinione o il giudizio emessi dall'ingegnere, architetto, ecc. che li ha compilati.

« Per queste ragioni è stato ritenuto che ai suddetti stati finali e verbali di consegna, liquidazione o collaudo di lavori, quando debbano essere firmati dalle parti, non è applicabile la tassa di bollo secondo la dimensione, ma bensì quella fissa di lire 1,20, da corrispondersi mediante impiego di carta filigranata, o con marche da bollo, allorchè sia per essi autorizzato l'uso di carta libera ai termini del combinato disposto dell'art. 20, n. 30 e dell'art. 29 della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077.

« Quanto alla tassa di registro si avverte che gli atti di cui si tratta, non essendo nominativamente contemplati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2077, sono soggetti alla formalità obbligatoria entro termine fisso, solo quando non abbiano attinenza con atti scritti di appalto, che devono essere stati in precedenza regolarmente registrati, e si riferiscano a lavori eseguiti solo in parte, di guisa che le firme dei contraenti in essi apposte facciano prova dell'esistenza di un contratto di appalto in corso di esecuzione.

« Nel raccomandare l'esatta osservanza delle leggi sul bollo e registro in rapporto agli atti sopraccitati, si avvertono le Intendenze di finanza e gli agenti demaniali che rimangono ferme in ogni altra parte le dichiarazioni circa le tasse da applicarsi ai contratti e relativi documenti, che si stipulano dalle amministrazioni governative, contenute nella risoluzione di quesito n. 96, della collezione demaniale per l'anno 1867, e nella normale n. 267 del Bollettino demaniale dell'anno 1875, la quale vuolsi ritenere modificata solo nella prima sua parte in quantochè gli atti ivi contemplati, muniti delle firme dei contraenti, dovranno d'ora innanzi essere soggetti al bollo da lire 1 in luogo del bollo secondo la dimensione della carta. »

495. Secondo la legge sul bollo, alcuni atti sono soggetti al bollo fin dalla loro origine, altri possono estendersi su carta semplice e sono soggetti al bollo soltanto quando se ne faccia l'uso determinato dalla legge stessa; e tra questi ultimi vanno certamente compresi i progetti d'arte.

Il semplice fatto d'aver un ingegnere depositati presso la Segreteria municipale i progetti d'arte commissionatigli dal Comune, senza che risulti di essere stati quei progetti discussi ed approvati per l'esecuzione, non costituisce l'uso di cui nella citata legge, e perciò non è necessario apporre a quegli atti le

marche da bollo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 30 novembre 1877; P. M. c. Bartolini; *Riv. Pen.*, VIII, 119).

496. Fra gli atti e scritti soggetti a bollo fin dalla origine loro pei quali non vi è altro favore se non quello, che la tassa di bollo si può corrispondere in modo straordinario, si debbono indubbiamente comprendere i piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli, ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti, come chiaramente dispone l'art. 20, § 8, n. 40 della Legge del 13 settembre 1874, n. 2077.

È impossibile però di estendere a consimili atti, scritti od altri lavori d'ingegneri architetti l'eccezione portata dal successivo articolo 21, n. 5, giusta cui non vanno soggetti a bollo, se non quando occorra di farne uso, ai termini dei primi tre numeri dell'articolo 2, degli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e giustificazione dei conti degli agenti od esattori dello Stato, dei Comuni o dei Corpi amministrativi.

La sentenza del tribunale che ammette l'eccezione del n. 5 dell'articolo 21 per tre perizie formate da un architetto, benchè unite per servire di giustificazione ai conti di una congregazione di carità, viola la legge e deve essere cassata (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 12 luglio 1880; Caporali c. Campano; *Corte S. Roma*, 1880, 534).

— Il tipo, redatto da un ingegnere, di lavori comunali da eseguirsi, è soggetto al bollo di cui all'articolo 20, n. 40, della legge, quantunque vi sia stato scritto sopra « per memoria » (L. sul bollo, art. 20, n. 40) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 27 aprile 1887; Ric. P. M. c. Locarni e Tarchetti).

La Corte, ecc. — Il Pubblico Ministero ricorre contro la sentenza del Tribunale di Vercelli che dichiarava non farsi luogo a procedimento penale contro Locarni Giuseppe e Tarchetti Giuseppe, per inesistenza della contravvenzione alla legge sul bollo ad essi apposta.

Egli si duole della violazione degli art. 15, 16 e 20, n. 40 della legge 13 settembre 1874, n. 2077 perchè il Tribunale ritenne che fossero soggetti a bollo i piani, tipi, disegni, modelli, ecc. completi, e non quelli incompleti, non definitivi e lasciati per semplice memoria: ma inattendibile è questa doglianza per quanto riguarda il Tarchetti; poichè il Tribunale si convinse incensurabilmente in fatto ch'egli non avesse alcuna responsabilità della esistenza del piano disegnato in carta libera, non bollata, relativo ai lavori da eseguirsi inferiormente al molino di San Vittore, rinvenuto dall'Ispettore demaniale nei documenti della Segreteria comunale di Asigliano; si deve invece accogliere in quanto concerne il Locarni, poichè errava il Tribunale nell'introdurre nella legge una restrizione irrazionale. Trattavasi di un disegno completo, su deter-

mizzata scala, di lavori comunali da eseguirsi; non poteva quindi l'ingegnere nel rilasciarlo per la esecuzione di quei lavori, con la semplice apposizione delle due sillabe, *per mem*, sottrarlo alle disposizioni del n. 40 dell'art. 20 della legge che sotto pongono, senza eccezione di sorta, alla tassa in ragione alla dimensione della carta i piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli, ed altri lavori degl'ingegneri, architetti, misuratori e periti.

Per questi motivi, ecc.

§ 2. TASSA DI REGISTRO.

a) Incanti.

SOMMARIO.

- 497. Atti d'incanto: verbali di deserzione d'asta; esenzione dalla registrazione.
- 498. Verbali negativi di subasta per l'affitto di fondi comunali: registrazione.
- 499. Vaglia per aderire agli incanti d'impresie: registrazione.
- 500. Perizie, avvisi d'asta, polizze, offerte, capitolati, ecc. accennati nella inserzione dei contratti d'appalto come atti preparatorii non sono soggetti a registrazione.
- 501. Verbale d'incanto per la vendita d'immobili di eredità accettata col beneficio dell'inventario: registrazione.
- 502. Aggiudicazione provvisoria: non avvenuto aumento del ventesimo; notaio; denuncia al registro.
- 503. Dichiarazione di mandato: aggiudicazione provvisoria; decorrenza dei tre giorni.
- 504. Aggiudicazione di appalto: società preesistente fra l'aggiudicatorio ed altri per l'assunzione dell'appalto; conferimento; tassa dovuta.
- 505. Aggiudicazione di appalto: stipulazione del contratto; atti posteriori, ecc.

b) Appalti.

- 506. Tassa di favore accordata alle società delle strade ferrate per i contratti da esse fatti: non estensione anche a favore degli appaltatori.
- 507. Concessione di suolo pubblico per l'esercizio di tramvie: appalto; tassa di registro.
- 508. Alienazioni di beni mobili: tassazione di favore; estremi; compra d'ingente quantità di legna da chi aveva in appalto il taglio di essa; atto di commercio.
- 509. Dichiarazione dell'impresario di aver fatto la costruzione per conto del committente: tassa.
- 510. Contratti d'appalto per opere pubbliche: liquidazione della tassa.
- 511. Documenti allegati ai contratti.
- 512. Contratti: copie di tipi e disegni; registrazione.
- 513. Eseguitività dell'atto di fatto e di diritto: progetto di concessione di un appalto; necessità dell'approvazione.
- 514. Contratto di società: distinzione tra la materia in cui versa la società e l'oggetto che si propone dai mezzi all'uopo conferiti; soci in un appalto; tassa.

515. Appaltatore: cauzione o risoluzione del contratto e danni-interessi; risoluzione del contratto; non restituzione della tassa pagata dall'appaltatore.
516. Valore delle cose conferite in società: tassa proporzionale; conferimento in società di un appalto, ecc.
517. Assunzione d'impresa di una costruzione ferroviaria: successiva costituzione di una società per l'esercizio dell'appalto stesso; tassa proporzionale.
518. La tassa di registro è dovuta in ragione del prezzo definitivo dell'appalto.
519. Appalti e contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, ecc.: tassa di trasferimento.
520. Termine per la prescrizione in tema di registrazione di contratti di valore approssimativo presunto: decorrenza.
521. Termine per la prescrizione del diritto alla restituzione di tassa indebitamente pagata.
522. Illuminazione a gaz: la tassa è dovuta su tutto il consumo che il Comune è in potere di ordinare secondo l'appalto.
523. Stampa di un giornale: stipulazione per un prezzo unitario preventivamente determinato; tassa.
524. Appalti e subappalti menzionati genericamente in un atto pubblico.
525. Contratti d'appalto: stabilimento pubblico; prezzi delle somministrazioni; tassa.
526. Somma che risulta in più tra quella scritta nel deliberamento di appalto e quella risultata da lavori eseguiti fuori ed oltre il preveduto: tassa.
527. Affitti o appalti: applicazione della tassa al prezzo cumulato in ragione di tutti gli anni per cui venne stipulato ciascun affitto od appalto.
- 528 e 529. Appalti e deliberamenti: termine per la denuncia di tali atti; iscrizione nel repertorio del segretario che li ha ricevuti.

c) Cessioni di appalti.

530. Costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie: tassa fissa; non può estendersi alle cessioni del contratto d'appalto tra privati.
531. Cessione di un contratto fatta dal deliberatario provvisorio: tassa.
532. Cessioni di appalto di somministrazioni per una pubblica amministrazione: tassa.
533. Appaltante che dichiara di avere concluso l'appalto nell'interesse del garante solidale: opera una cessione d'appalto; tassa.
534. Cessione d'appalto: misura della tassa.
535. Cessione di terreni e non di appalto: tassa.

497. Sono esenti da registrazione i verbali di deserzione di asta nei pubblici incanti (N. 88 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874) (Decisione del Ministero delle finanze, 15 maggio 1886).

OSSERVAZIONI.

La surriferita decisione è stata emanata a riguardo degli atti di vendita praticata ad istanza degli Esattori delle imposte dirette; ma le considerazioni su cui si poggia la rendono evidentemente applicabile a tutti gli altri procedimenti d'asta, e quindi anche a quelli degli uffici comunali. (Vedi *Boll. Ammin.*, anno 1881, pag. 175.)

Ecco intanto le considerazioni della riferita decisione:

« Ha considerato il Ministero che l'articolo 88 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro assoggetta bensì al pagamento della tassa fissa di lire 3 i processi verbali di aggiudicazione provvisoria, cioè quando vi sia stata gara di concorrenti all'asta ed uno di essi sia rimasto vincitore, aggiudicandosi provvisoriamente l'immobile fino alla nuova asta per l'aumento del vigesimo. Ma nei casi di verbali negativi, nessun aspirante si è presentato all'incanto e l'asta è rimasta deserta; quindi i verbali medesimi sono semplici documenti storici che tutto al più possono servire, e più che altro nell'interesse dell'amministrazione, come allegati all'atto di devoluzione, e non sono soggetti alla registrazione formale e molto meno al pagamento di tassa fissa o proporzionale. »

498. Se i verbali negativi di subasta per lo affitto di fondi comunali sono ricevuti da notai, debbono registrarsi entro 30 giorni dalla loro data col pagamento della tassa di lire una (articolo 94, n. 6).

Se poi sono celebrati dai segretarii dei Comuni, sono esenti da registrazione perchè non sono contemplati dagli articoli 27, 94 e 95 (*La Legge*, 120, III, Nota della Direzione demaniale di Catanzaro, 28 agosto 1862).

499. I vaglia per aderire agli incanti d'impresе essendo contemplati dall'articolo 94, n. 35, non possono, ai termini dell'articolo 29, essere prodotti all'autorità od all'ufficio comunale se non sono previamente registrati col pagamento della tassa fissa di quattro lire prescritta dal suddetto articolo 94, n. 35, salvo ad esigere dal deliberatario la tassa proporzionale che fosse dovuta allorchè per effetto del seguito deliberamento l'obbligazione eventuale emergente dal vaglia diventi definitiva ed attuale (*La Legge*, 120, III, Nota alla Direzione demaniale di Alessandria, 6 dicembre 1862).

500. Le perizie, avvisi d'asta, polizze, offerte, capitolati, relazioni di notificazioni accennati nella inserzione dei contratti di appalto come atti preparatorii del contratto d'appalto, non sono soggetti a registrazione perchè o dichiarati espressamente esenti dall'articolo 96 della legge, o non compresi negli articoli 27 e

28, contemplati negli articoli 94 e 95 per una tassa fissa o proporzionale.

Il verbale contenente il deliberamento od appalto è soggetto a registrazione entro il termine fisso, giusta l'articolo 27, n. 3, della legge (*La Legge*, 276, II, Nota del Ministero delle finanze, 29 luglio 1862, alla Direzione demaniale di Forlì').

501. Il notaio delegato a procedere alla vendita per incanto d'immobili appartenenti ad una eredità accettata col beneficio dell'inventario, sotto la condizione dell'approvazione del Tribunale, deve sottoporre il verbale d'incanto alla formalità della registrazione col pagamento della tassa fissa.

Approvata dal Tribunale la vendita, il notaio fra i venti giorni non deve fare apporre una seconda registrazione sullo stesso verbale d'incanto; ma invece a tale formalità deve assoggettare, col pagamento della tassa proporzionale nel termine anzidetto, lo strumento di compra e vendita stipulato fra l'erede e l'aggiudicatario; ed egli così operando non incorre a multa di sorta (Sentenza della Corte d'Appello di Ancona, 10 dicembre 1877; *Innamorati c. Finanze; Gazz. Proc.*, XII, 587).

502. L'aumento del ventesimo cui va soggetto il deliberamento provvisorio costituisce una condizione sospensiva nel senso che, se entro il termine stabilito non vien fatto l'aumento, il deliberamento provvisorio diviene definitivo.

Quindi se nessun aumento è fatto nel termine stabilito, devesi l'avveramento di questa condizione denunziare all'ufficio del registro entro 20 giorni dalla scadenza di quel termine.

È obbligo del notaio che ha ricevuto l'atto di deliberamento provvisorio di fare la detta denunzia.

Non adempiendosi dal notaio a detto obbligo entro venti giorni, rettamente l'ufficio del registro spedisce contro di lui la ingiunzione per la tassa del deliberamento divenuto definitivo e per la multa.

Finchè con atto in forma regolare non si fa constare dell'avveramento di detta condizione, non può decorrere la prescrizione dell'azione contro il notaio (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 21 dicembre 1881; *Seggiaro c. Finanze; Giur. Casale*, 1882, 50; *Bollettino*, 1882, 278).

¹ Queste tre note ministeriali emanate sotto la legge del 1862 vanno naturalmente poste in correlazione con quella vigente del 1874 e successive, come del resto è spiegato nei numeri seguenti.

503. Non è applicabile la sola tassa fissa di registro, ma quella proporzionale, a dichiarazione di mandato che l'aggiudicatario provvisorio a pubblico incanto abbia emesso dopo i tre giorni dalla relativa aggiudicazione, se il deliberamento divenne definitivo o suo prò per difetto di maggiori offerenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 16 febbraio 1884, Finanze c. Zanotti e Barbieri; *La Corte Suprema* di Roma, 1884, 67; *Bollettino*, 1884, 181; *La Legge*, 1884, I, 690; *Annali*, 1884, parte sp., 71; *Foro*, 1884, I, 317).

OSSERVAZIONI.

V. la legge 13 settembre 1874, art. 42.

V. poi la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 aprile 1877 (*Foro it.*, 1877, I, 966, con nota); della Corte d'Appello di Milano, 24 febbraio 1877 (*Foro it.*, 1877, Rep. gen., voce *Registro*, n. 12, 13); della Corte d'Appello di Messina, 23 febbraio 1877 (*Foro it.*, 1877, Rep. gen., voce *Registro*, n. 18); della Corte di Cassazione di Roma, 5 giugno 1877 (*Foro it.*, 1877, I, 861, con note), 19 e 21 aprile 1879, 5 e 23 giugno 1879; della Corte d'Appello di Napoli, 7 marzo 1878 (*Foro it.*, 1879, Rep. gen., voce *Registro*, n. 55 e 60).

La Corte in questa questione ha osservato: «È evidente che l'articolo 42 precitato, scritto allo intento di impedire che con tardive dichiarazioni di comando si sottraessero alla dovuta tassa proporzionale o graduale veri trasferimenti ulteriori dal primo ad altri acquirenti, presume senz'altro trascorsi i tre giorni dallo acquisto, simulata la nomina d'altra persona, nella quale ravvisa un secondo passaggio che di conseguenza inesorabilmente impone, ed è del pari evidente che, a raggiungere lo scopo voluto, è d'uopo che, come dalla aggiudicazione provvisoria nasce nel deliberatario un diritto condizionale, che può esser tema di successivo contratto, così ancora da quella necessariamente e logicamente decorra il lasso di tre giorni, dei quali è discorso.

« Si oppone che dovendo, per il testo della legge, il termine utile per la nomina con esonero da tassa di trasmissione decorrere dall'atto che contiene l'acquisto, non possa dirsi tale che il deliberamento definitivo, dappoichè allora soltanto veramente accade l'acquisto ed allora si riscuote dal compratore la tassa di trasferimento, laddove lo aggiudicatario provvisorio a pubblico incanto, nel quale si ammette rincaro e nuovo esperimento d'asta, non sottostà che a tassa fissa. Però quest'è vano argomento. La aggiudicazione provvisoria, come fu detto e come regge nei principii generali di diritto, non è punto convenzione per sè destituita di ogni valore giuridico, ma adduce, per chi la ottiene, un diritto condizionale: quindi sta conforme alle norme, che disciplinano la materia del registro, che la tassa di trasferimento relativa sia differita insino al momento in che la condizione si verifichi. Ma poichè l'effetto di condizione avverata si retrotrae al momento del primo contratto, cioè, dell'aggiudicazione provvisoria, in virtù di questa rimane compratore l'aggiudicatario provvisorio, e quest'è propriamente l'atto che per lui vale acquisto, come radice del raggiunto diritto. Ora, se nei tre giorni da tale aggiudicazione non ebbe esso ad emettere per lo

innanzi dichiarazione veruna di mandato, è ovvio che, compratore per proprio conto, debba del trapasso la corrispondente tassa, ed è ovvio ancora che una seconda pure di trasferimento sia egualmente dovuta da colui, che la tarda dichiarazione dello aggiudicatario provvisorio designa e denuncia, rimpetto al registro, non più compratore, ma compratore *rei speratae* con convenzione sottoposta alla stessa condizione sospensiva del diritto ceduto, epperò imponibile della stessa tassa che ad avveramento della condizione cui era vincolato grava sul trasferito diritto. »

— La dichiarazione di mandato quando non è fatta nei modi e nei termini voluti dalla legge di registro si considera per presunzione *juris et de jure* come un nuovo trasferimento, ed è per ciò soggetta a tassa proporzionale, quand' anche si provi l' esistenza di un mandato con data certa anteriore alla licitazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 aprile 1877; *Foro*, I, 966).

— Anche per i contratti d'appalto la dichiarazione o nomina della persona per cui si è stipulato deve essere fatta entro tre giorni dal deliberamento provvisorio e non dalla scadenza del termine per le offerte d'aumento, all' effetto che sia imponibile di tassa fissa anzichè proporzionale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 giugno 1877; *Foro*, I, 861).

— La dichiarazione di mandato per un contratto di appalto, affinchè sia soggetta alla tassa fissa e non a quella proporzionale, deve essere fatta nei tre giorni dal deliberamento, malgrado che questo sia provvisorio e nonostante che il contratto debba essere sottoposto ad approvazione superiore (Sentenza della Corte d' Appello di Messina, 23 febbraio 1877; *Mazzola c. Finanze; Temi zancl.*, 1877, 93; *Massime*, 1877, 174).

— La legge di registro non richiede nei tre giorni dall' aggiudicazione nè dichiarazioni di mandato, nè scioglimenti di riserve, là dove per atto registrato anteriormente alla aggiudicazione già sia posto in essere che da uno dei soci all' uopo autorizzato, venne detto ad un appalto nell' interesse di una preesistente società.

La tassa proporzionale sui contratti di appalto si commisura non sull' utile ottenibile dall' appalto, non dall' intero valore per quale si avverò l' aggiudicazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 12 agosto 1884; *Finanze c. Fiettipaldi e de Silo; La Legge*, 1884, II, 685; *Corte S. Roma*, 1884, 801; *Massime*, 1885, 14).

504. La sentenza che riconosce la preesistenza d'una società

tra alcune ditte e la persona che ha assunto un appalto in nome proprio non è soggetta a tassa proporzionale per il conferimento dell'appalto nella società (L. 13 settembre 1874, articolo, 42, 63) (Sentenza della Corte d'Appello di Ancona, 14 marzo 1887; Albertini, Levi ed altri c. Finanze).

OSSERVAZIONI.

Giudicò nello stesso senso la Corte d'Appello di Perugia con sentenza 3 agosto 1886 (vedi più sotto), annullata poi dalla Cassazione di Roma con decisione 12 aprile 1887 (riassunta qui appresso), nella quale sono richiamate due altre sue conformi sentenze.

— Aggiudicato un appalto senza riserva spiegata nei tre giorni successivi a norma dell'art. 42 della legge 13 settembre 1874, il conferimento del medesimo in una società in accomandita, costituita all'uopo tra l'aggiudicatario ed altri, va soggetto a tassa proporzionale, quantunque con sentenza passata in giudicato la società stessa sia stata dichiarata preesistente all'aggiudicazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 12 aprile 1887; Finanze c. Contessa ed altri).

— Quando la società stabilita fra l'aggiudicatario d'un appalto ed altre persone per assumere ed esercitare l'appalto medesimo è preesistente all'aggiudicazione, e la preesistenza è da un giudicato riconosciuta non già sulla fede di postume verbali dichiarazioni delle parti, ma dietro le risultanze di documenti scritti aventi data certa anteriore all'aggiudicazione, questa s'intende nata e radicata *usque ab initio* in capo alla società, di cui il socio deliberatario deve reputarsi il mandatario nell'assumere l'appalto.¹

Epper ciò non è applicabile in questo caso la disposizione dell'articolo 42 della legge sulle tasse di registro, prescrivente che chi contrae per conto altrui deve farne riserva nell'atto o contratto ed emettere la dichiarazione di comando nei tre giorni successivi, e non è dovuta la tassa proporzionale come se si trattasse di un trasferimento dell'appalto dall'individuo nella società la cui preesistenza è dichiarata dalla sentenza.²

¹⁻² Conf. Cass. Roma, 12 agosto 1884 (Vedi qui sopra). Sull'art. 42 della legge sul registro veggasi anche la nota 3, a col. 375, parte I, annata 1884 del *Foro it.*

La scrittura richiesta dal cessato Codice di commercio come dal vigente per la costituzione delle società in nome collettivo in accomandita semplice non è voluta *ad substantiam*, ma *aa probationem tantum*, salvo gli effetti risolutivi di cui negli articoli 164 del Codice cessato e 99 del vigente.¹

Constatata con giudicato tra gli interessati l'esistenza della società in accomandita semplice, non può un terzo, e così il Demanio, rivocarla in dubbio nel giudizio relativo alla contestazione sulla tassa di registro dovuta (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia, 3 agosto 1886; Contessa c. Demanio).

505. La tassa di registro si applica tenuto conto del valore delle contratte obbligazioni e degli avvenuti trasferimenti, astrazione fatta dall'utilità o dal danno che per avventura possano risentirne i contraenti.

Il verbale di definitiva aggiudicazione all'incanto di un appalto nell'interesse di una pubblica amministrazione equivale per ogni legale effetto alla stipulazione contrattuale.

La stipulazione di un successivo istrumento di ratifica e conferma non è che un atto accessorio diretto alla esecuzione del verbale d'asta. Gli atti contenenti dichiarazioni posteriori dei contraenti, che alterano la sostanza del contratto già registrato, vanno soggetti a nuova tassa secondo la loro natura (L. sul registro 13 settembre 1874, tariffa, n. 47, 48).

Neppure in appello l'amministrazione del registro può essere condannata nelle spese, se l'azione giudiziaria fu promossa senza avere prima presentato la domanda in via amministrativa (Legge citata, art. 134) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 novembre 1888; Finanze c. Neri e altri).

OSSERVAZIONI.

È notevole il severo giudizio della Cassazione di Roma sulla denunziata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, espresso con le parole «Reca dolorosa sorpresa il vedere cumulati in una sentenza tanti errori!»

506. La tassa di favore, accordata alle società delle strade ferrate per i contratti da esse fatti allo scopo di assicurare la costruzione o l'esercizio di una linea, non può essere estesa anche

¹ Conf. App. Venezia, 12 febbraio 1886 (*Foro it.*, 1886, I, 512); Cass. Napoli, 22 maggio 1885 (*id.*, 1885, I, 778).

a favore degli appaltatori, quali nell'interesse loro proprio cedono o subappaltano ad altri in tutto o in parte l'opera ad essi appaltata dalle società.

Chi si assume pertanto l'obbligazione di somministrare le traverse ad una società di strade ferrate, e poscia con successivi privati contratti si rivolge ad altri per averle, deve pagare su queste nuove convenzioni la tassa proporzionale di registro.

Il contravventore per omessa denuncia di contratto soggetto a tassa di registro, che ha pagato la multa o soprattassa in pena della sua negligenza, non può essere sottoposto ad ulteriore aumento di multa, perchè il ricevitore del registro gli ha fatto erroneamente pagare a titolo di soprattassa una somma minore a quella realmente dovuta (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 25 marzo 1878; Finanze c. Pini; *Bollettino*, 1878, 228; *Giur. Torino*, 1878, 380; *Bett.*, 1878, 470).

507. La concessione di suolo pubblico per l'impianto e l'esercizio di tramvia, si deve assimilare ad un appalto, e va quindi soggetta alla relativa tassa proporzionale di registro¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 11 gennaio 1889; Finanze c. Società per le Ferrovie del Ticino).

La Corte, ecc.:

Nella fattispecie non è da dubitarsi che una concessione per la costruzione e per l'esercizio di una linea di tramvia si assomigli per molti punti a un contratto d'appalto, e sia quindi, come questo, soggetto a tassa proporzionale.

Trattasi della concessione di un pubblico servizio.

La linea da costruirsi non è che mezzo per raggiungere il fine; e nel diritto a riscuotere un prezzo pel trasporto delle persone e delle merci sta tutta l'impresa; con la sola differenza che il deliberatario di un appalto di opera pubblica è pagato col versamento di una somma determinata ed antecedentemente stipulata, ed il concessionario di una linea di tramvia deve trovare invece il suo prezzo nel prodotto di una tassa da riscuotere pei trasporti delle persone e delle merci.

V'ha dunque analogia tra l'uno e l'altro contratto, e la Corte negandola, falsava la norma direttiva indicata dalla legge di registro 13 settembre 1874 e dall'art. 104 dell'annessa tariffa, come violava del pari gli art. 4. alinea 1, e 6, alinea, della legge stessa.

Per questi motivi, cassa, ecc.

¹ Codice civile, art. 1627; Legge 13 settembre 1874, art. 4 e 6; tariffa relativa, art. 49, 50 e 104. V. al seguente numero la sentenza della Corte di Appello di Milano annullata colla presente.

— La concessione di suolo pubblico per l'impianto ed esercizio di tramvie non si può assimilare ad un appalto, nè può essere sottoposta a tassa proporzionale o graduale di registro¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 19 luglio 1888; Società anonima per le ferrovie del Ticino c. Finanze).

— La concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia non è appalto, nè può quindi andar soggetta a tassa di registro (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 12 luglio 1887; Delvecchio c. Finanze).

— È censurabile in cassazione il giudizio sulla natura e sugli effetti di un atto non espressamente contemplato della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro.

La concessione per la costruzione e l'esercizio di una tramvia costituisce un contratto *sui generis*, da assimilarsi all'appalto per gli effetti della tassa di registro² (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 3 luglio 1888; Finanze c. Comune e Società dei tramways di Torino).

— La concessione per la costruzione e l'esercizio di una tramvia sulla strada pubblica, se il concedente non garantisce al concessionario un minimo di proventi, si accosta più ad una locazione d'immobili che ad un appalto.

Quindi la tassa di registro per tale concessione dev'essere liquidata, secondo l'art. 4 della tariffa, sul canone che paga il concessionario per tutta la durata dell'esercizio, e non, giusta l'articolo 49, sull'ammontare delle spese occorse per l'impianto della tramvia (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 26 febbraio 1890; Finanze c. Comune di Torino e Società anonima dei tramways di Torino).

OSSERVAZIONI.

La Cassazione di Roma riforma così a sezioni riunite la giurisprudenza che aveva costantemente seguito la sezione civile, come si può vedere dalle decisioni 22 maggio, 3 luglio 1888 e 11 gennaio 1889 (Vedi n. 507).

¹ Le due decisioni della Corte d'App. di Torino, 12 luglio e 12 dicembre 1887, citate dall'estensore della surriferita sentenza, furono cassate dalla Corte suprema di Roma coi giudicati del 22 maggio e 3 luglio 1888 (Vedi più sotto).

² V. in senso contrario la sentenza della Corte d'App. di Torino 12 luglio 1887 (riassunta di sopra), cassata con altra decisione della Corte Suprema del 22 maggio 1888.

— Agli effetti della tassa di registro, la concessione i cui patti non implicano speculazione esclusiva del concessionario, ma includono anche l'interesse del concedente deve assimilarsi ad appalto o locazione d'opera, piuttosto che a locazione di cosa.¹

Applicazione al caso di concessione di esercizio di tramvia sopra strada provinciale, con assegno da parte della provincia concedente di una somma a fondo perduto e di un annuo sussidio al concessionario, per tutta la durata della concessione, a titolo di manutenzione stradale² (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 1 aprile 1891; Società tramways Verona-Vicenza c. Finanza).

508. Nei contratti di alienazione di beni mobili per godere della tassazione di favore, come al n. 3 dell'articolo 1 della legge del registro ecc., occorre il concorso simultaneo dei due estremi: che l'atto sia commerciale, e che interceda fra persone commercianti.

È sempre commerciale un'intrapresa diretta a scopo di speculazione; come è sempre atto commerciale una compra-vendita fatta all'oggetto di rivendere e fosse anche in natura (articolo 2 del Codice di commercio).

In concreto la compra di una ingente quantità di legna (per L. 40.000) fatta da chi aveva in appalto il taglio di essa non può aversi come vendita di *prodotti* e come acquisto per *privato uso e consumo*, ma come atto di commercio vero e proprio.

Per altra parte, non è vero e proprio commerciante se non colui, che faccia del commercio la sua abituale professione (articolo 1 del citato codice), ed è ciò che conviene provare per applicare la tassa di favore, di cui nella citata tariffa (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 24 settembre 1880; Rennow c. Finanze; R. *Giur.*, Bologna, 1880, 382; *Bollettino*, 1881, 152).

509. È soggetta alla tassa di registro, come contratto, anche la dichiarazione unilaterale dell'impresario di avere eseguito la costruzione di una nave per conto del committente (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 16 aprile 1877; Cerruti c. Finanze; *Eco*, Genova, 1877, 597; *Bollettino*, 1877, 440).

510. La tassa proporzionale di registro, anche nei contratti di appalto per opere pubbliche, si deve liquidare alla base dei

¹⁻² V. la sentenza della stessa Corte, a sezioni riunite, riassunta di sopra.

prezzi e corrispettivi pattuiti nell'atto, quante volte vi si riscontrano sufficientemente determinati.

Ma se l'atto indichi una somma soltanto in via di semplice presunzione, ed il corrispettivo vero non risulti definitivo per difetto della precisa qualità e quantità di lavori, e manchino gli elementi per procedere ad una presente liquidazione è necessità di conoscere che la percezione fatta dal ricevitore sia stata provvisoria e suscettibile di aumento o di diminuzione al tempo in cui gli elementi di liquidazione diventino certi e indubitati (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 agosto 1877; Finanze c. Scarlatta; *Corte S. Roma*, 1877, 67; *Massime*, 1877, 461; *Bollettino*, 1877, 474).

511. Colla circolare diramata dal Ministero dell'interno il 30 novembre 1884, riportata a pagina 1182 del *Bollettino Demaniale* del 1884, venne fatto richiamo alle disposizioni dell'art. 128 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. A, e dell'articolo 13 di quella 3 agosto 1862, n. 753, per avvertire che ai contratti verbali di aggiudicazione interessanti i Comuni e le Opere pie, allorchè vengono presentati alla registrazione, debbono essere uniti i documenti destinati a farne parte integrante, a tenore del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Malgrado però il fatto richiamo, questo Ministero in più occasioni ha potuto riscontrare che le accennate disposizioni non sono esattamente osservate, e che non di rado viene omessa la unione di questi documenti ai contratti e verbali di aggiudicazione e la conseguente percezione della tassa dovuta, ai termini dell'articolo 46 della legge di registro e 104 dell'annessavi tabella.

Ricordasi pertanto ai ricevitori e controllori demaniali che, allorquando vengono presentati per la registrazione atti o verbali non solo delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, ma ancora di qualsiasi pubblica amministrazione, debbono assicurarsi che vi sieno uniti i documenti destinati a farne parte integrale, come, ad esempio, un esemplare degli avvisi di primo ed ulteriore esperimento d'asta, i giornali in cui furono inseriti, le perizie, i capitolati d'onere, le offerte scritte, ricevute e simili, a tenore degli art. 93 e 97 del vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074: richiedendo ove occorra che questi atti o verbali vengano debitamente completati.

Anche pei contratti stipulati fra privati deve esser cura dei

ricevitori e controllori di assicurarsi che vi sieno uniti quei documenti che dichiarano ad essi legati, od inseriti come destinati a farne parte integrante, onde, anche per questi venga precetta la tassa fissa stabilita dall'art. 104 della tariffa di registro.

Avvertesi per ultimo che di questi documenti allegati alle contrattazioni private ed agli atti o verbali delle pubbliche amministrazioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, deve essere rilasciata copia all'ufficio del Registro, a tenore dell'art. 65 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e dell'art. 7 del relativo Regolamento approvato con R. D. 25 settembre 1874, n. 2127 (Circolare del Ministero delle finanze, 18 aprile 1887).

512. Alle copie dei contratti d'appalto che si presentano agli uffici del Registro devono essere allegate quelle dei tipi e dei disegni che hanno formato oggetto del contratto (Art. 223 della Legge sui lavori pubblici e 7 del Regolamento 25 Settembre 1874.) (Parere del Consiglio di Stato, 17 giugno 1886, adottato; *Boll. Amm.*, Napoli, 1886, p. 269).

OSSERVAZIONI.

Solo una strana pretesa fiscale può giustificare questo parere, che riuscirà gravissimo in pratica e dispendioso inutilmente per le pubbliche amministrazioni. Per guadagnare poche lire di tassa di bollo il Ministero delle finanze non si è preoccupato del danno ingiustificato e rilevantissimo, che arreca con le sue esorbitanze e con le sue esigenze, nell'aver provocato la surriferita interpretazione e nel pretenderne l'osservanza.

Il Consiglio di Stato, in appoggio della sua tesi, così ragionava:

« Considerato che se facesse d'uopo dimostrare che fanno parte dei contratti i disegni rispetto ai quali si disputa, basterebbe ricordare l'art. 330 della legge sulle opere pubbliche, la quale lo dichiara espressamente.

« Considerato che l'art. 7 del Regolamento 25 settembre 1874 per l'esecuzione della legge sulle tasse di registro prescrive che le copie di atti, le quali, in esecuzione dell'art. 66 della legge, sono presentate agli uffici del Registro, debbono essere corredate di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante.

« Considerato che il Ministero dei lavori pubblici non adduce altre ragioni per sostenere il suo assunto, all'infuori delle seguenti: 1.º il ritardo e la spesa grave cui darebbe luogo l'obbligo di presentare al registro anco le copie dei disegni allegati ai contratti; 2.º la niuna utilità di conservare le copie presso gli uffici del registro, poichè gli originali sono gelosamente custoditi, ragioni queste che non giovano punto a interpretare la legge e il regolamento in modo diverso da quello a cui si è saviamente attenuto il Ministero delle finanze. »

513. L'eseguibilità dell'atto prevista dall'articolo 73 del Regolamento 14 luglio 1866 sulla tassa di registro, è soltanto quella di diritto, non già l'eseguibilità di fatto.

Non è altrimenti eseguibile, ed esiste solo allo stato di progetto la concessione di un appalto per opere da praticarsi nell'alveo dei fiumi, finchè non sia munita delle approvazioni amministrative richieste dalla legge (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 20 giugno 1879; Tortarello c. Finanze; *Eco Gen.* 1879, I, 332; *Bollettino*, 1880, 24).

514. Il contratto di Società è soggetto a due tasse, una fissa e l'altra graduale o proporzionale, secondo che nella società si conferiscano denari od altri oggetti diversi.

Nella Società conviene distinguere la materia in cui versa e l'oggetto che si propone dai mezzi all'uopo conferiti, che sono i beni mobili o immobili, ovvero la pecunia.

Allorchè si chiamano soci in un contratto di appalto, questo forma l'oggetto della Società, non la cosa che in essa si conferisce.

Il valore del contratto non potrebbe misurarsi se non dall'utile che apporta.

Le cose, che con giudizio di fatto sono ritenute date a mera cautela, non possono dalla Cassazione considerarsi quali cose o beni conferiti nella società.

Certamente è mezzo o cosa conferita per ottenere i lucri di un appalto il canone promesso dall'appaltatore, che poi sull'appalto stesso ha costituito una società.

Il canone, come oggetto conferito, non essendo che pecunia, non può dar luogo se non che alla tassa graduale.

La tassa graduale o proporzionale dell'articolo 77 della tariffa sul registro si deve non per ragione di trasmissione di proprietà o di diritti, si bene per conferimento di oggetti o pecunia in società al fine di ottenerne i lucri (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 26 luglio 1879; Finanze c. Sossio Mele; *La Legge*, 1879, II, 301).

— La Società, sia essa vera e propria, sia in partecipazione, costituisce sempre alcunchè di separato e distinto dalla persona dei soci.

Perciò se un aggiudicatario esclusivo di un'appalto si associa con altri individui per l'esercizio del medesimo, si ha una cessione e conferimento dell'appalto soggetti alla tassa proporzionale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 giugno 1882; Finanze c. De Martino; *Massime*, 1882, 394; *Corte S. Roma*, 1882, 489; *Bollettino*, 1882, 471; *Bett.* 1882, 228).

— Non sono ammessi gli equipollenti per dimostrare la data certa della scrittura da cui dovrebbe risultare che l'atto di acquisto non dal solo acquirente, ma anche nell'interesse di altre persone, venne fatto; in ispecie non potrebbe provarsi con la esibizione dei libri di commercio e con le annotazioni ivi esistenti.

V'ha associazione in partecipazione, e non Società in nome collettivo, allorquando non si dà vita ad una ragione sociale distinta dalla personalità giuridica dei Soci.

Di fronte però all'Erario, la tassa di registro è sempre graduale e proporzionale per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati, tanto per l'una quanto per l'altra, e, qualora si tratti di appalto pel quale siasi costituita una associazione in partecipazione, la tassa è dovuta sull'intero ammontare di esso.

La concessione di un appalto differenzia economicamente e giuridicamente dalle altre contrattazioni, nelle quali una determinata somma di denaro a titolo di prezzo rappresenta interamente e subito la effettiva importanza della cosa che passò dal dominio di una ad altra persona.

Conferita dunque in un'associazione in partecipazione la concessione di un appalto e con questo l'alea del maggiore o del minor guadagno, la tassa applicabile è quella di centesimi 50 sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 6 luglio 1883; Finanze c. Princivalle, *Temì Rom.* 1883, 679).

— Pel conferimento in una Società di cose ed oggetti diversi da denaro, è dovuta una tassa proporzionale cui è sottoposta la loro trasmissione.

Tra le cose ed oggetti diversi da denaro va compreso l'appalto di una costruzione ferroviaria; e quindi, come per la trasmissione, così pel conferimento di esso, è dovuta la tassa proporzionale del 5 per 1000 da determinarsi sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata dell'appalto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 luglio 1883; Ditta Neri e C. c. Finanze; *Corte S. Roma*, 1883, 783; *Masime*, 1884, 56; *La Legge*, 1884, I, 367).

— La tassa su un contratto di Società per l'esercizio di un appalto, giusta l'articolo 40 della legge ed articoli 49, 50 e 77 della tariffa sul registro, va liquidata sul cumulo dei prezzi e corrispettivi pattuiti per tutta la durata dell'appalto, senza escludere la quota dell'appalto spettante ai singoli conferenti, e compren-

dendo i corrispettivi dell'appalto fino dalla sua origine ed anteriori al conferimento, quando il contratto di Società aveva effetto retroattivo all'assunzione dell'appalto (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 giugno 1883; Trezza e Weil-Weis c. Finanze; *Temi Ven.*, 1883, 371; *Massime*, 1883, 373; *La Legge*, 1883, II, 450).

— L'atto col quale si costituisce una Società in partecipazione è soggetto alla tassa graduale di registro sulle somme conferite in denaro, ed alla tassa proporzionale se i Soci od associati conferiscano e somministrino cose ed oggetti diversi da denaro.

Si verifica un trasferimento sotto forma di cessione d'appalto, nel caso che l'aggiudicatario di un appalto per costruzione di strada comunale si sia associato qualche altro all'esercizio dell'appalto ed il relativo conferimento è perciò soggetto alla tassa proporzionale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 luglio, 1883; Finanza c. Fienga Accardi; *Corte S. Roma*, 1883, 606; *La Legge*, 1883, II, 724; *Massime*, 1883, 540; *Bett.*, 1884, p. sp. 1).

— L'atto in cui l'assuntore di un'opera pubblica si associi altre persone nella gestione dell'appalto ammettendole a partecipare agli utili in ragione del loro concorso nelle spese della gestione, è da tassarsi come costituzione di società in partecipazione, non come trasferimento di appalto (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 16 febbraio 1883; Finanze c. Fienga Accardi; *Bollettino*, 1883, 232; *Ann. Amm. fin.*, 1883, 245).

— L'appaltatore che assume un appalto per sè e per una Società da formarsi, acquista i diritti ed assume gli obblighi in propria specialità esclusivamente, non potendosi contrattare per un ente che non abbia vita al momento del contratto.

Laonde se l'appaltatore stesso conferisce dopo qualche tempo gli appalti assunti nella Società che legalmente si costituisce, il conferimento va soggetto alla tassa proporzionale di registro in ragione del valore degli appalti, da commisurarsi sul cumulo dei corrispettivi dall'epoca del conferimento alla fine dell'appalto.

L'articolo 42 della legge sul registro riconosce che taluno possa acquistare per conto di un terzo, ma per far luogo alla applicazione della sola tassa fissa sulla dichiarazione d'acquisto, è necessario che la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione derivi dalla legge, o sia stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto, e che la dichiarazione o nomina sia fatta entro

tre giorni mediante atto pubblico o privato, purchè presentato all'ufficio del Registro in detto termine (Sentenza della Corte di Appello di Venezia 18 dicembre 1883; Società Franco-Italiana del Gaz c. Finanze; *Foro*, 1884, I, 379).

— Qualora l'assuntore di un appalto faccia con altri un contratto di Società per l'esecuzione dell'impresa è da vedersi se, anzichè trattarsi di una semplice associazione in partecipazione, si tratti della cessione di una parte dell'appalto, la quale comunque non espressa nell'atto, emerge tuttavia dalla natura della Società e dai patti che la informano.

In quest'ultimo caso è dovuta la tassa proporzionale sul valore della parte di appalto che risulta ceduta.

È dovuta inoltre la tassa graduale sulla Società se vi conferiscono somme per la provvista dei fondi (Sentenza della Corte d'Appello di Ancona 5 giugno 1876; Finanze c. Rizzi; *Massime*, 1877, 57).

— Aggiudicato un appalto e ceduto questo integralmente, è dovuta sull'atto di cessione la tassa di registro ragguagliata allo intero appalto, niun caso fatto delle dichiarazioni poscia emesse dall'aggiudicatario-cedente, che egli fosse interessato nell'appalto solo per una parte, e che a questa siasi inteso limitare la cessione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 giugno 1878; Finanze c. Giberti; *Bollettino*, 1878, 384; *Corte S. Roma*, 1878, 598).

— È giudizio di fatto il ritenere che dai nuovi documenti prodotti alla Corte di rinvio si provò che l'aggiudicatario e cedente di un appalto ebbe due soci, i quali comparteciparono all'appalto fino dal principio del contratto.

Ciò stante, per gli effetti della tassa di registro, deve concludere che la cessione era per la terza parte dell'interesse che aveva il cedente nell'appalto originario, e non già ritenere che costui fosse interessato per la sola nona parte, come si asseriva in posteriori dichiarazioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 aprile 1881; Finanze c. Ciliberti; *Corte S. Roma*, 1881, 472).

— Chi ha ottenuto un appalto nel suo personale interesse, e comunica ad altri con cui si è costituito in società l'esercizio utile dell'appalto medesimo, deve sull'appalto compiuto la tassa proporzionale di registro (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 7 gennaio 1882; Finanze c. Ferro, Landolfi; *Corte S. Roma*, 1882, 102; *Massime*, 1882, 299).

515. L'obbligo assunto da un appaltatore di dare idonea cauzione in un termine prefisso, e in mancanza la risoluzione del contratto e il rifacimento dei danni-interessi, non rende il contratto subordinato a condizione sospensiva.

L'inadempimento dell'appaltatore nel dare la cauzione è causa di risoluzione del contratto, la quale non dà luogo a restituzione di tassa di registro pagata dall'appaltante e percetta dalla finanza.

La tassa pagata dall'appaltante rientra nell'indennizzo dei danni ed interessi dovuti dall'appaltatore (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 14 luglio 1880; Comune di Avellino c. Finanze; *Corte S. Roma*, 1880, 731; *Gazz. Proc.*, XV, 485; *Masime*, 1880, 556).

516. L'articolo 77 della tariffa annessa alla legge di registro applicando la tassa proporzionale al valore delle cose conferite in società che non sieno danaro effettivo, si fonda sul concetto che il conferimento importa trasmissione al pari della cessione o vendita.

Quando si verifica il conferimento in società di un appalto di cui uno dei soci sia deliberatario, esso appalto è a considerarsi quale oggetto diverso da danaro a senso del detto articolo, e però sul suo ammontare è dovuta la tassa proporzionale.

Il conferimento deve ritenersi avvenuto, epperò deve essere tassato soltanto in parte, cioè sotto deduzione della quota che rimane al deliberatario, in quelle società le quali non hanno una esistenza giuridica interamente separata da quella dei soci, ed in specie dalla società particolare di cui all'articolo 1076 del Codice civile.

Il patto per cui i soci si obbligano di restituire al consocio, deliberatario dell'appalto, il deposito cauzionale da esso fatto all'appaltante, è fatto indipendente colpito da tassa distinta a mente della prima parte dell'articolo 7 della legge, ma dall'ammontare, tassando, vuol essere dedotta la quota di appalto di cui il socio conferente non si è spogliato.

Invece le clausole per cui i soci fissano la loro indennità giornaliera per retribuzione della loro opera, e rilasciano procura ad uno o due dei consoci, sono disposizioni connesse le quali a senso del capoverso dell'articolo stesso sfuggono a tassazione separata (Sentenza della Corte di Appello di Brescia, 10 maggio 1880; Finanze c. Perego e Peregrini; *Bollettino*, 1880, 309).

— Costituitasi una società di qualunque specie, ed anche un'associazione in partecipazione, gli oggetti conferiti e somministrati soggiacciono, per l'articolo 77 della tariffa annessa alla legge sul registro, ad una tassa eguale a quella che si dovrebbe, se fossero altrimenti alienati e trasmessi.

Quindi se l'appaltatore di un'opera conferisca ad una società od associazione l'appalto che esso aveva assunto da solo, è dovuta la tassa proporzionale anche sulla quota che essa venga a rappresentare sull'oggetto da lui conferito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 1 febbraio 1881; Finanze c. Perego e Peregrini; *Foro.*, I, 399; *Bett.*, 1881, p. sp. 74).

— Nel caso che un socio di una società esistente collo scopo di assumere un appalto di opera pubblica si renda deliberatario a nome proprio dell'appalto, questo si ritiene deliberato alla società, e ove quel socio si ritiri e il contratto d'appalto si stipuli con altro dei soci, non si verifica fra quel socio deliberatario a nome proprio e la società una cessione di appalto, sulla quale possa la finanza pretendere una nuova tassa proporzionale.

La cauzione prestata da altri per l'appaltatore è soggetta a tassa graduale non a tassa fissa (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 20 ottobre 1876; Finanze c. Comoglio; *Giur.*, Torino, 1877, 158; *Bett.*, 1877, 184; *Massime*, 1877, 4; *Bollettino*, 1877, 18).

517. Chi assume l'impresa di una costruzione ferroviaria e poi consente alla costituzione di una Società avente per oggetto l'esercizio dell'appalto stesso, viene a porre in comune con altri quello che prima era suo affare esclusivo, mediante conferimento di Società, pel quale è dovuta la tassa proporzionale di registro.

Questa tassa è dovuta, sebbene l'appalto, non rappresenti un valore effettivo da potere andare in aumento del capitale sociale, ma sia una semplice alea da cui può derivare alla Società tanto danno quanto utilità.

Appalti di questo genere non possono dirsi affatto inapprezzabili all'effetto di determinare la tassa proporzionale di registro (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 4 gennaio 1881; Finanze c. Ditta Neri; *Foro* I, 398).

518. La tassa di registro non è dovuta in ragione del prezzo della concessione di appalto, ma in ragione del prezzo definitivo dell'appalto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 23 aprile 1881; Finanze c. Ciliberti, *Corte S. Roma*, 1881, 479).

519. Gli appalti o contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, se contengono vendita o promessa di rilascio di mercanzie o di altri oggetti mobili, sono soggetti alla tassa di registro del due per cento fissata dall'articolo 49 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 per le locazioni di opere e di cose.

La legge sulle tasse di registro, senza occuparsi delle distinzioni scientifiche preordinate a stabilire nella commissione di un'opera, la prevalenza della vendita o della locazione, ha espressamente voluto che gli appalti tra privati siano sempre sottoposti alla tassa del due per cento quando contenessero vendita di cose mobili.

L'eccezione che l'articolo 50 della tariffa ha fatta a riguardo degli appalti concessi dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti, conferma la regola.

Ritenuto per apprezzamento di fatto incensurabile, che un appalto contiene vendita di cose mobili, non è lecito scindere il prezzo per modo che una parte rappresenti la materia e l'altra determini il corrispettivo dell'industria o della mano d'opera (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 dicembre 1882; Società anonima dell'acquedotto De Ferrari Galliera c. Finanze; Corte S. Roma, 1882, 956; *Annali*, 1882, p. sp. 124).

— Il contratto di appalto il quale porti trasferimento di cose mobili è, agli effetti della tassa di registro, soggetto alla tassa di trasferimento mobiliare (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 10 febbraio 1882; Società dell'acquedotto De Ferrari Galliera c. Finanze; *Eco Gen.* 1882, I, 127; *Cons. Amm.*, 1882, 149; *Bollettino*, 1882, 198).

520. La liquidazione della tassa di registro, fatta senza riserva, ma in conformità di dichiarazione ufficiale che indica il valore approssimativo dell'appalto in forza del quale l'appaltatore si obbligò di somministrare i viveri in ragione di una data somma per ciascun detenuto che si fosse trovato presente in carcere, non ha efficacia che di liquidazione provvisoria e presuntiva, sì che può procedersi alla liquidazione definitiva al termine dell'appalto, dopo che si sia conosciuto l'ammontare delle somme soddisfatte all'appaltatore in tutta la durata del contratto per poi dedurne l'ammontare della tassa.

La prescrizione biennale, stabilita dall'art. 123, n. 1, della legge 14 luglio 1866, decorre soltanto nel caso in esame dal

giorno in cui si possa definitivamente conoscere l'ammontare della tassa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 8 luglio 1878; Finanze c. Migliaccio; *Corte S. Roma*, 1878, 662; *Not. it.* 1878, 416; *Annali*, 1878, p. sp. 198; *Bett.*, 1879, 153; *Bollettino*, 1879, 77; *La Legge*, 1879, II, 69).

— Il termine per la prescrizione di che al n. 1 dell'art. 123 della legge 14 luglio 1866, in tema di registrazione di contratti di valore approssimativo presunto non decorre dalla liquidazione provvisoria (al momento della registrazione), ma dal punto in cui si poté definitivamente conoscere l'ammontare della tassa.

Ove il valore di un contratto di appalto si presenti variabile, la dichiarazione della somma fatta all'atto della registrazione è da ritenersi per presuntiva, il che importa che al termine dell'appalto, conosciuto il valore in modo definitivo, si può sul contratto stesso richiedere il supplemento (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 19 agosto 1882; Migliaccio c. Finanze; *Giur. Cat.* 1882, 162; *Massime*, 1882, 419; *Bollettino*, 1882, 503).

— Quando l'appalto di un'opera pubblica è fatto per una somma presuntiva per l'importare delle opere che devono eseguirsi a misura e pagarsi secondo i capitoli d'appalto, la tassa di registro non può liquidarsi se non dopo compiuta l'impresa ed in base al prezzo effettivamente dovuto all'appaltatore pei fatti lavori.

Se si è ammessa una tassa provvisoria e la somma presuntiva non si è raggiunta devesi diminuire la tassa restituendo l'eccedente pagato, sorpassata la somma presuntiva si deve il supplemento di tassa.

La prescrizione biennale per la restituzione dell'eccedente all'appaltatore non decorre che dal giorno in cui venne liquidato il conto d'impresa (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 5 maggio 1876; *Giur. Tor.*, 1876, 415).

521. Il termine per prescrivere il diritto ad agire contro l'Erario per la restituzione della tassa che si ritiene indebitamente pagata, comincia a decorrere non già dal collaudo delle opere eseguite dall'appaltatore, ma solo dopo che siansi determinate le somme definitivamente dovute all'autore dei lavori collaudati (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 agosto 1877; Finanze c. Scarlatta; *Corte S. Roma*, 1877, 67; *Massime*, 1877, 46; *Bollettino*, 1877, 474).

522. La tassa di registro si deve pagare su tutto il consumo

di gas che il Comune è in potere di ordinare a seconda del contratto di appalto, sia per l'aumento di fiammelle, sia per le notti in cui il Comune può sospendere la illuminazione.

Nel determinare la tassa di registro si deve valutare la tassa di esenzione accordata all'appaltatore da ogni dazio civico imposto o da imporsi sopra tutte le materie prime necessarie alla sua industria e sui materiali per la costruzione delle opere (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 7 agosto 1877; Hodgson c. Finanze; *Corte S. Roma*, 1877, 120).

523. La stipulazione concernente la stampa di un giornale per un prezzo unitario preventivamente determinato per la composizione e tiratura, con obbligo nella società committente di somministrare la carta e senza speciali condizioni di carattere aleatorio, ma bensì una locazione d'opera soggetta alla tassa di 25 centesimi per ogni 100 lire (Sentenza del Tribunale di Milano, 8 giugno 1877; Treves c. Finanze; *Massime* 1877, 294; *G. Trib. Mil.* 1877, 625).

524. Se nell'atto pubblico, in cui venne genericamente menzionato l'appalto o subappalto, venne pure fatta menzione della cauzione presentata per ciò da un fideiussore, e sia stata specificamente determinata la somma, su questa somma è dovuta la tassa proporzionale alle RR. Finanze (*La Legge*, 379, V, Corte d'App. di Genova, 9 maggio 1865; Falaschini, Laschi e Villa c. Ministero delle finanze).

— Non sono soggetti a tassa i contratti verbali di appalto o subappalto, quando vengono menzionati genericamente in un atto pubblico (*La Legge*, 379, V, C. d'App. di Genova, 9 maggio 1865; Falacchini, Laschi e Villa c. Ministero delle finanze).

525. La tassazione dei contratti d'appalto concessi da uno stabilimento pubblico, come, per esempio, una Congregazione di carità, per l'approvvigionamento di oggetti secondo le sue occorrenze deve stabilirsi in base dell'articolo 40 della legge sul registro del 10 luglio 1866 e dell'articolo 50 della relativa tariffa.

Quando nel contratto d'appalto i prezzi delle somministrazioni debbono farsi in ragione di peso, numero e misura, senza indicazione del massimo e del minimo delle medesime, non può applicarsi l'art. 41 della stessa legge, che a questa indicazione si riferisce.

Quando, come nell'accennata ipotesi, non possono determinarsi il preciso prezzo di tutte le somministrazioni, il valore tas-

sabile deve determinarsi per via di presunzioni, colle norme stabilite dall' articolo 23.

Se la tassa sia stata esatta, senza riserva o limitazione, non può pretendersi un aumento della medesima, o il pagamento di un supplemento, sebbene le somministrazioni siano difatti aumentate dopo l'originaria liquidazione (*La Legge*, 249, XIII, Corte d'Appello di Brescia, 11 giugno 1873; Intendenza di finanza di Cremona c. Soldi).

526. È dovuta la tassa proporzionale di registro sulla somma che risulta in più tra quella scritta nel deliberamento di appalto e quella risultata da lavori eseguiti fuori ed oltre il preveduto.

Da questa somma però si deve dedurre l'importare di opere costruite direttamente dal Comune che concedè l'appalto, se il Comune già teneva a proprio scarico i singoli mandati quietanzati al momento della riscossione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 17 marzo 1884; Finanze c. Comune di Ariano; *Corte S. Roma*, 1884, 156; *Boll. Amm. Nap.* 1884, 152; *La Legge*, 1884, 274; *Bett.* 1884, p. sp. 138; *Bollettino*, 1884, 274).

527. La tassa di registro devesi applicare al prezzo cumulado in ragione di tutti gli anni per cui venne stipulato ciascuno affitto od appalto, ritenuto che per l'applicazione della tassa summenzionata il contratto devesi considerare quale venne stipulato, senza riguardo se sia già stato in tutto od in parte consumato al momento della sua registrazione (*La Legge*, 120, III, Nota del Ministero del finanze, 28 luglio 1862, alla Direzione del Demanio di Pavia).

528. Il termine per la denuncia degli atti di appalto e di deliberamento decorre dalla loro data, in conformità del prescritto dallo articolo 27 della legge sul registro, il quale non fa eccezione se non che per gli atti soggetti alla superiore approvazione (*La Legge*, 272, II, Nota del Ministero delle finanze, 28 giugno 1862, alla Direzione demaniale di Torino).

529. Gli atti sovra indicati, dovendo presentarsi alla registrazione entro termine fisso, a norma del n. 3 dell'articolo 27 della legge sul registro, non havvi dubbio che i medesimi, giusta il prescritto dal successivo articolo 65, n. 3, devono essere iscritti nel repertorio del Segretario che li ha ricevuti (*La Legge*, 276, II, Nota del Ministero delle finanze, 23 luglio 1862, alla Direzione demaniale di Alessandria).

530. La tassa fissa stabilita per gli atti relativi alla costru-

zione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, non può estendersi alle cessioni del contratto d'appalto fatte tra privati (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 13 dicembre 1875; *Massime*, 1876, 249).

531. La cessione di un contratto fatta dal deliberatario provvisorio in pendenza del termine stabilito per le migliori offerte è soggetta a tassa proporzionale, quando non siano per essa osservate le prescrizioni dell'articolo 42 della legge di registro (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 18 dicembre 1877; *Finanze c. Mescana*; *Bollettino*, 1878, 73; *Massime*, 1878, 110).

532. Non solo l'appalto, ma anche la cessione di appalto di somministrazione per una pubblica amministrazione è soggetta alla tassa di registro, di cui alla prima parte del n. 15 dell'art. 95 della legge 21 aprile 1862 (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 25 gennaio 1877; *Foro*, I, 206).

533. L'appaltatore che dichiara di avere concluso l'appalto nell'esclusivo interesse del garante solidale opera una cessione di appalto soggetta a tassa proporzionale, nonostante che la dichiarazione appaia fatta senza un corrispettivo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 24 luglio 1878; *Barbèra c. Finanze*; *Massime*, 1878, 510; *Bett.*, 1879, 156; *La Legge*, 1879, II, 211; *Bollettino*, 1879, 8; *Annali*, 1879, p. sp., 37).

534. In forza della legge 21 aprile 1862, la tassa di registro deve misurarsi sul valore dei lavori appaltati che si cedono, e non sul corrispettivo della cessione, cioè sulla somma che il cedente riceve per addivenire alla cessione medesima.

È giudizio di convinzione il ritenere che il ricevitore non abbia tassato opere future non suscettibili di valutazione, ma opere tutte esistenti e facilmente valutabili.

La finanza ha azione ad esigere da un creditore la tassa di registro in quanto allo scioglimento della Società e alla cessione delle ragioni di appalto, se la Corte d'Appello abbia ritenuto, con criterio incensurabile di fatto, che il creditore aveva in tutte le cose stipulate un interesse non indifferente per la ricognizione del suo credito, e che i patti e le condizioni convenute a garanzia del credito stesso erano collegate con lo scioglimento della Società e con la cessione; quindi si deve obbligarlo al pagamento in solido della tassa di registro (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 14 maggio 1880; *Finanze c. Gigli, Lapis e Costantini*; *Corte S. Roma*, 1880, 652).

535. La Corte di merito che escluda la tassa di trasferimento richiesta dal Demanio, il quale sosteneva trattarsi di questione di cessione di terreni e non di appalto, non può non riconoscere almeno la minor tassa dovuta per l'appalto, implicita essendo la relativa domanda (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 29 febbraio 1884; Finanze c. Ferraro; *Corte S. Roma*, 1884, 189; *La Legge* 1884, I, 759).

APPENDICE.

MASSIME DIVERSE.

SOMMARIO.

536. Azione diretta accordata dall'art. 1645 del Codice civile: fondamento.
537. Consenso sul prezzo: mancanza; non stipulazione dell'appalto.
538. Appalti fra imprese e società industriali per lavori d'interesse comune e privato: legge e regolamento sui lavori pubblici; non applicabilità.
539. Opere pubbliche comunali: applicabilità delle discipline contenute nella legge e nel regolamento sui lavori pubblici.
540. Materiali di una o di altra fabbrica: uso invalso di prescriverli; non diritto alla fabbrica che li produce di agire contro l'amministrazione appaltante, se questo patto non è osservato o è cambiato.
541. Obbligazioni dell'appaltante e dello imprenditore: devonsi ricercare nel capitolato d'appalto, e se trattasi di comune anche nelle relative deliberazioni.
542. Questioni fra imprenditore e amministrazione pubblica: non può egli provare contro questa sulla base di deconti provvisorii, ecc.
543. Condotta tenuta dagli agenti del Municipio in un appalto: il giudice può prenderla in esame nei rapporti giuridici tra le parti contraenti.
544. Prezzo dei generi di una fornitura: mancanza di convenzione scritta; il giudice può prender norma da una fornitura precedente.
545. Somministrazione d'effetti pubblici o bancarii da servirsene a garanzia d'impresa: premio promesso; premio d'uso; proroghe concesse in causa di forza maggiore opponentesi alla fine di una costruzione.
546. Stato dei lavori di un appalto: perizia; giuramento del perito; termine per presentare la sua relazione.
547. Appaltatore: prova d'idoneità; è necessaria solo quando l'appalto richiede una speciale capacità pratica o tecnica.
548. Opere pubbliche: lavoro festivo; costruzione di un porto; consuetudine.
549. Ribassi soliti a farsi sui prezzi stabiliti nella così detta *tariffa della Capitale*: non rivestono ancora i caratteri della consuetudine.
550. Uffici governativi: obbligo di dare visione o comunicazione ai privati dei soli atti e documenti di ragione pubblica; uffici tecnici preposti alle opere pubbliche.

551. Progetto o piano particolareggiato di una ferrovia: atto amministrativo di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici.
552. Artefice: obbligo di eseguire il lavoro secondo la commissione; committente che si ricusa di riceverlo; competenza del giudice a valutare i motivi della ricusazione.
553. Periti incaricati di emettere il loro parere sul progetto di un edificio, se contenga sufficienti garanzie di solidità: non debbon tener conto nè dei prezzi elementari, nè del ribasso d'asta, ecc.; esorbitanza della disposizione del capitolato per cui della rovina dell'edificio avvenuta per *qualsiasi ragione* debba sempre essere RESPONSABILE l'imprenditore.
554. Tassa di esercizio: appaltatori.
555. Municipio: appalto; verifiche d'inadempimento devolute ad esso; mancanza di arbitri scelti; necessario intervento del magistrato.
556. Lavori eseguiti sotto l'impero delle vecchie leggi: misura avvenuta sotto l'impero delle leggi nuove; compimento del contratto.
557. Patto con cui siasi stabilito che una Società per la illuminazione pubblica a gas debba accordare una diminuzione del prezzo, se accordata da altri: come deve intendersi.
558. Contratto d'appalto: obbligo di somministrare annualmente una data merce a seconda della richiesta dell'appaltante; indennità all'appaltatore per mancanza di richiesta; contestazioni sulla spedizione *fuori termine*.
- 559 e 560. Comune: incanto per l'appalto dei dazii e diritti di peso e misura pubblica; se non intende di garantire all'appaltatore la privativa e la coattività come per lo addietro deve darne diffidamento agli aspiranti all'appalto; obbligo del Comune di garantire all'appaltatore il libero godimento del diritto appaltato.
561. Contratto d'appalto: applicabilità dell'art. 1733 del Codice civile.
562. Edificio che presenta difetti così gravi da comprometterne la esistenza: può ordinarsene la distruzione quand' anche ne fosse prossimo il compimento.
563. Imprenditore di opere ad appalto: non gli compete per legge il diritto di far separare dal prezzo dell'immobile espropriato ed aggiudicato quel tanto che è corrispettivo ai miglioramenti eseguiti sull'immobile stesso, mentre fu in potere del debitore.
564. Appalto per forniture d'oggetti *secondo il bisogno*: diritto dell'appaltante di farlo cessare anche totalmente.
565. Azione contro consorzio: rappresentanza nel giudizio; incompetenza del potere giudiziario e del giudice adito; effetti del rigetto; durata dell'eccezione contro il costruttore di opera per vizio di essa o pericolo di rovina; collaudo e consegna di opera compiuta.

536. L'azione diretta accordata dall'articolo 1645 del Codice civile è fondata sul principio dell'utile gestione degli affari altrui.

Per essa gli operai agiscono per diritto proprio e quali diretti creditori del committente su quanto è da questo dovuto all'appaltatore, e non sono quindi tenuti a dividerlo cogli altri creditori, avendo su di esso un diritto di prelazione.

L'azione diretta compete al subappaltatore o cottimista, sebbene il subappalto fosse vietato.

Ma non compete a colui che ha semplicemente fornito i fondi all'appaltatore, per quanto con questi fondi appunto siansi pagati gli operai; costui non può nemmeno invocare l'articolo 1645 quale surrogato nei diritti degli operai stati pagati col suo denaro (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 3 agosto 1877; Pizzorno Timosci c. Tubino, Naccio e Pastorino; *Bett.*, 1878, 316).

537. Manca la stipulazione dell'appalto ove manchi il consenso sul prezzo (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 23 aprile 1877; Rocca Costa c. Sburlati; *Eco Gen.* 1877, 396).

538. La legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, ed il relativo regolamento col capitolato generale sui lavori pubblici del 31 agosto 1870, non sono applicabili ad appalti fra imprese e società industriali per lavori d'interesse comune e privato.

Possono però le dette imprese e società come qualsiasi altro cittadino sottoporsi e rimettersi nelle loro convenzioni od appalti alle disposizioni e norme della legge, del regolamento e capitolato suddetti anche per quello che concerne la esecuzione d'ufficio dei lavori; e se ciò avvenga, il fatto è perfettamente legittimo e deve rispettarsi ed eseguirsi.

In questo caso all'azione dell'autorità amministrativa si intende che le parti abbiano voluto per logica e necessaria conseguenza del patto, sostituire l'azione dei tribunali ordinarii (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 4 novembre 1879; Impresa Grazzini c. Società nazionale pei gazometri; *La Legge*, 1880, I, 215; *R. Giur. Bol.*, 1879, 360).

539. L'uso e il servizio cui, di norma, ugualmente tendono le spese pubbliche dello Stato e dei Comuni, l'interessamento, l'ingerenza e la sorveglianza che su queste ultime ha pure il Governo e per esso il Ministero dei lavori pubblici e le molteplici disposizioni che colla legge del 20 marzo 1865 vennero dettate riguardo alle opere pubbliche comunali, rendono intuitivo il concetto che le sostanziali discipline in esse contenute per gli appalti delle opere pubbliche dello Stato sieno estensive ed applicabili a quelli per le opere dei Comuni.

Sono quindi in particolare applicabili anche agli appalti dei Comuni le disposizioni dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 20 novembre 1881; Comune di Brà c. Franco; *Cons. Amm.*, 1881, 117).

— Le disposizioni della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sono applicabili a tutte le opere pubbliche, sieno esse a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 26 novembre 1880; Comune di Brà c. Franco; *R. Amm.*, 1880, 881; *Bollettino*, 1881, 90; *Man. Amm.* 1881, 152).

540. La pratica delle pubbliche amministrazioni ed anche di talune private, di prescrivere agli appaltatori l'uso di tale o tal altro materiale, di una o di altra fabbrica, non dà diritto alla fabbrica od opificio che lo produce di agire contro l'amministrazione appaltante, se questo patto non è osservato, o è cambiato.

Se un ingegnere tecnico, rispondendo alle domande di un fabbricante o smerciatore di materiale prescelto, avesse usate espressioni che accennassero ad obbligare una pubblica amministrazione appaltante, queste non potrebbero in alcun caso obbligare effettivamente l'amministrazione medesima, essendo evidente che l'ingegnere avrebbe in questa parte ecceduto le proprie facoltà (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 11 marzo 1884; Furst c. Ministero dei lavori pubblici; *R. Giur. Bol.*, 1884, 114).

541. Le obbligazioni dell'appaltante e dello imprenditore devono ricercare nel capitolato d'appalto, e se trattasi di Comune appaltante, anche nelle relative deliberazioni municipali; non sono quindi ammissibili interrogatorii a gestori per provare maggiori obbligazioni.

Non è ammissibile un interrogatorio in materia che deve piuttosto formare oggetto di perizia (*La Legge*, 282, VII, Corte d'Appello di Torino, 26 marzo 1867; Laudra c. Comunità di Volpiano).

542. Trattandosi di pubblici lavori e di questione fra l'imprenditore e l'amministrazione non è quegli ammesso a provare contro questa sulla base di *deconti provvisorii* e certificati di pagamento dopo una *collaudazione e liquidazione definitiva* ed in senso contrario alla medesima; dacchè simili *deconti e certificati* non si riferiscono che ad *accertamenti approssimativi*, affinché i pagamenti seguano in proporzione sì dei lavori eseguiti che dei materiali nei cantieri (*La Legge*, 204, IV, Cons. di Stato, 8 aprile 1864; Sburlati c. Municipio di Molare).

543. Il giudice che prende ad esame, nei rapporti giuridici fra le parti contraenti qual sia la condotta in proposito tenuta dagli agenti del Municipio, lungi dall'offendere alcun principio in materia d'amministrazione, non fa che compiere un'attribuzione

affidatagli dalla legge (*La Legge*, 327, III, Cons. di Stato, 3 ottobre 1863; Città di Torino c. Audino).

544. In mancanza di convenzione scritta sul prezzo dei generi di una fornitura, ed insorgendo contesa sul prezzo stesso, non è vietato al giudice di prender norma da una fornitura precedente: ciò costituisce apprezzamento di fatto che non può formar oggetto d'impugnativa innanzi la Corte suprema (*La Legge*, 827, IX, C. C. di Palermo, 16 gennaio 1869; Morelli c. Intendenza militare, Divisione di Palermo).

545. Essendovi un premio *d'uso* per le somministrazioni di effetti pubblici o bancarii da servirsene a garanzia d'impresa, e constando che un premio fu promesso, questo premio non può essere che quello appunto *d'uso*, e non può tramutarsi nell'interesse di un mutuo, nulla avendo di comune col mutuo lo speciale premio suindicato.

Le proroghe concesse in causa di forza maggiore, opponendosi alla fine di una costruzione, non vanno computate a defalco del premio pattuitosi col costruttore per la consegna dell'opera compiuta in tempo determinato (*La Legge*, 643, IX, C. C. di Napoli, 28 gennaio 1869; Società ferrovie romane c. Ministero dei lavori pubblici e Fiocca).

546. Non è nulla la sentenza del Tribunale, la quale ordinando una perizia per rilevare lo stato dei lavori di un appalto, omette di delegare un giudice per ricevere il giuramento del perito, e di assegnare a quest'ultimo un termine per presentare la sua relazione (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 4 novembre 1879, Impresa Grazzini contro Società nazionale per gazometri ed acquedotti; *La Legge*, 1880, I, p. 215; *R. Giur.* di Bologna, 1879, p. 360).

547. La prova di idoneità, in cui all'art. 83 del Regolamento 4 settembre 1870, non è sempre necessaria, ma solamente quando il lavoro, che deve eseguire l'appaltatore, richiede una speciale capacità pratica o tecnica.

In specie, non è obbligato a dare questa prova chi assume di fornire un Comune dei necessari stampati (Parere del Consiglio di Stato, 23 febbraio 1883; Comune di Lecce; *Foro* III, 88).

548. In mancanza di patto espresso le stazioni appaltanti non possono interdire agli appaltatori il lavoro festivo (Cod. civ., articolo 1135) (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 13 giugno 1887; Impresa Minghelli Vaini c. Comune di Barletta).

La Corte ha osservato :

« Imporre che si soprasseda dal lavoro in alcune festività, suona lo stesso che circoscrivere in più angusti confini il diritto dello imprenditore del porto di Barletta a provvedere ai proprii interessi con quell'attività rivolta a soddisfare nel minor tempo possibile gl'impegni da lui contratti, o per lo meno opportuna a schivare le penalità previste nell'art. 51 del capitolato.

« Si arroe che il divieto in disamina fu consigliato meno dalla sollecitudine per l'operaio, che trovava un adeguato compenso del lavoro festivo nei molti giorni di riposo occasionati dalle vicissitudini dell'aria e del mare, quanto dalle esigenze degli impiegati municipali addetti alla direzione ed alla sorveglianza, e dal manifesto intendimento di secondare le richieste di maggiori compensi da costoro formulate, riversandole a carico di chi non aveva nè per legge, nè per contratto alcun obbligo di soddisfarle.

« S'invoca, è vero, dal Municipio la *consuetudo regionis*, e la regola sancita nell'art. 1135 del Cod. civ.; ma anche su questo argomento il Comune non incontra miglior fortuna, perchè il sistema adottato in alcuni appalti, ed asserito dai sindaci di Molfetta, Pozzuoli e Genova non può elevarsi ad uso costante ed obbligatorio, e poichè lo stesso Ministero dei lavori pubblici nella sua nota del 27 aprile 1886 è ben lontano dal riconoscere la legittimità della misura adottata dal Municipio di Barletta, valendosi della seguente locuzione:

« Le amministrazioni e stazioni appaltanti sono rimaste sempre estranee, ed anno lasciato libere le imprese di regolarsi secondo il loro interesse, richiedendo solo che si desse avviso preventivo nei casi in cui occorreva lavoro rare nei giorni festivi, e ciò per provvedere alla debita sorveglianza. »

« In ultimo non giova il dire che di fatto il Minghelli, in molteplici rincontri, non attese agli ordini della stazione appaltante, e non tralasciò di lavorare nei giorni festivi, avvegnachè codesta specialità costituisce tutto al più il fondamento d'una limitazione dei danni a liquidarsi in sede opportuna, ecc. »

549. I ribassi soliti a farsi sui prezzi stabiliti nella così detta *tariffa della Capitale* non rivestono ancora i caratteri della consuetudine, in vista specialmente dei pochi anni da che essa trovasi in uso.

Posto che fra l'appaltatore e il subappaltatore si fosse convenuto un qualche profitto a favore del primo, senza per altro determinarne l'ammontare, può questo, *ex bono et æquo*, determinarlo la autorità giudiziaria.

Non fissa la precisa tariffa negli articoli 276 e seguenti alcun speciale compenso per le membrature il cui aggetto sporga da tre a venti centimetri; ma lo si deve nondimeno accordare, avuto riguardo per determinarlo, alla scala dei compensi stabiliti nella tariffa per gli oggetti di maggiore sporgenza (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 7 settembre 1878; Fallar e Vigna c. Ditta Moro e Comp.; *Foro I*, 1078).

550. Gli uffici governativi sono tenuti a dare visione o co-

municazione ai privati dei soli atti e documenti di ragione pubblica, dei quali siano depositarii, non di quelli che riguardano l'interesse dell'amministrazione.

E però gli uffici tecnici preposti alle opere pubbliche non sono tenuti a dare visione delle situazioni mensili, o delle liquidazioni intervenute nei rapporti coll'appaltatore di dette opere; in ispecie quando quella visione sia richiesta da subappaltori, cottimisti, od altri non aventi rapporti coll'amministrazione, per valersene nei loro rapporti particolari coll'appaltatore (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 20 giugno 1882; Ministero dei lavori pubblici c. Lopeschi; *Boll.*, 1883, 183).

551. Il progetto o piano particolareggiato di una ferrovia essendo atto essenzialmente amministrativo, e costituendo materia di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici, è incompetente l'autorità giudiziaria ad ordinare la costruzione dei lavori che ne importino la modificazione.

In tema di opere pubbliche, se il giudizio sulla opportunità o convenienza dell'opera è esclusivo dell'autorità amministrativa, il valutare gli effetti lesivi dell'atto amministrativo rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 marzo 1882; Spiriti c. Finanze; *La Legge*, 1882, I, 686; *Bett.*, 1882, p. sp., 126; *Temi Rom.*, 1882, 336; *Annali*, 1882, p. sp., 52).

552. Se un artefice si obbliga di eseguire il lavoro secondo la commissione, e il committente si ricusa di riceverlo e domanda di essere prosciolto da ogni obbligazione per avere l'artefice violato le leggi del contratto, i motivi della ricusazione devono essere valutati dai giudici, i quali però non sono obbligati di deputare a tale uopo periti (*La Legge*, 1877, I, 545, C. C. di Roma, 12 gennaio 1877; Ditta Levera e Silvestri).

553. I periti incaricati di spiegare il loro avviso sul punto, se il progetto di un edificio contenga sufficienti garanzie di stabilità, non debbono tener conto per formare il loro giudizio, nè dei prezzi elementari annotati nell'elenco unito al capitolato di appalto, nè del ribasso d'asta.

Prescrivendo il capitolato che la muratura sarà eseguita per un terzo con una data specie di pietre, per un terzo con pietre da schiappo e *per la restante parte con pietre di cava*, ne segue che quest'ultima qualità di pietre vi debba entrare in quantità eguale a quella delle altre due specie di pietrame, e non già solo in

quantità che, unitamente alla ghiaia, alle schegge ed ai mattoni, venga a formare un terzo della muratura medesima.

A ciò che non trovasi espressamente stabilito nel capitolato vuolsi supplire colle norme dell'uso comune e colle buone regole dell'arte.

Non si può aver riguardo ad una perizia parziale la quale nulla contenga che dia luogo a dubbi sull'imparzialità ed esattezza di una perizia cui abbiano proceduto tre ingegneri d'accordo fra le parti eletti.

È esorbitante la disposizione del capitolato per cui della rovina dell'edificio avvenuta per *qualsiasi* cagione debba sempre essere responsabile l'imprenditore (*La Legge*, 80, V, Cons. di Stato, 4 febbraio 1865; Città di Cuneo c. Caselli).

554. Gli appaltatori di opere pubbliche sono tenuti, come gli altri industriali, annualmente al pagamento della tassa sulle patenti (*La Legge*, 626, I, Cons. di Stato, 10 giugno 1861; Amministrazione delle finanze c. Figallo).

555. In un contratto per la illuminazione a gaz essendosi il Municipio contendente riservato il diritto ad un'inchiesta nel caso che dal contatore si avesse un maggior consumo per verificare se derivi da fughe eccedenti o da altro fatto imputabile all'imprenditore, senza che si siano nominati periti o arbitri, non può l'inchiesta eseguita dal solo Municipio per mezzo di persone di sua scelta obbligar la parte contraria senza alcun ricorso, od istruzioni giudiziarie e risoluzione del magistrato (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 6 maggio 1889; Municipio di Barletta c. Begnard).

556. Quando si tratta di lavori eseguiti sotto l'impero delle vecchie leggi, comunque la misura fosse avvenuta sotto l'impero delle leggi nuove, il compimento del contratto sta nei lavori eseguiti, non nella misura, la quale non contiene che la liquidazione del credito (*La Legge*, 256, XIV, C. C. di Napoli, 26 marzo 1874; Ministero dei lavori pubblici c. Verde).

557. Il patto con cui siasi stabilito che la Società che si è obbligata a somministrare il gaz per l'illuminazione pubblica dovrà accordare una diminuzione del prezzo, *ove questa diminuzione venisse accordata ad altri*, deve intendersi nel senso che non la sola prima diminuzione di prezzo debba giovare all'altro contraente, ma ogni altra successiva che fosse per verificarsi (*La Legge*, 236, IV, Cons. di Stato, 11 luglio 1864; Società Unione del gaz di Parigi c. Comune di Alessandria).

558. Imposto l'obbligo in un contratto di appalto di somministrare annualmente una data merce a seconda della richiesta dell'appaltante, questi è tenuto a dare una indennità nella mancanza di richiesta.

Insorgendo contestazione se, essendo stata spedita la richiesta fuori termine sotto fascia col mezzo della posta, il carattere dell'indirizzo scritto su questo sia conforme a quello della richiesta, è il caso di procedere ad una perizia calligrafica (*La Legge*, 355, III, Cons. di Prefettura di Genova, 5 settembre 1863; Cordano c. Ministero della guerra).

559. Ove un Comune nell'aprire l'incanto per l'appalto dei dazii e diritti di peso e misura pubblica sulla base di nuovi regolamenti approvati con decreto reale, non intende di garantire all'appaltatore la privativa e la coattività con cui per lo addietro quei diritti furono sempre esercitati a profitto del Comune, deve darne espresso e formale diffidamento agli aspiranti all'appalto.

In mancanza di tale diffidamento sono essi autorizzati a ritenere che i diritti *confermati* nel relativo regolamento a favore del Comune non siano que' soli che sono conceduti dalla legge e non abbisognano di conferma, ma sibbene la stessa ragione di privativa e di coattività che era sempre stata in osservanza e che era stata debitamente autorizzata.

Ciò deve tanto più ammettersi quando consti che in molti Comuni circonvicini sia attualmente in esercizio a profitto dell'erario municipale il diritto coattivo di misura.

A comprovare che tanto il Comune quanto l'appaltatore abbiano inteso l'uno di concedere, l'altro di assumere lo appalto del diritto di pubblica misura con privativa e coattività, vale la circostanza che la somma su cui venne aperto l'incanto non possa altrimenti giustificarsi che coll'aver calcolato il prodotto del diritto di pubblica misura con privativa e coattività.

Consequentemente essendo incompatibile la privativa e la coattività del diritto di pubblica misura colla libertà garantita dalla legge comunale, deve farsi luogo nel caso in discorso ad una riduzione sull'annuo prezzo dell'appalto corrispondente al minor prodotto che l'appaltatore avrà ricavato dal dazio di misura spogliato della coattività con cui era per lo addietro riscosso (*La Legge*, 188, II, Cons. di Stato, 25 aprile 1862; Molso c. Comune di Ovada).

560. L'obbligo del Comune che dà in appalto una sua privata, di garantire all'appaltatore il libero godimento del diritto appaltato, quando anche nel contratto si trovi la clausola che esso avesse luogo a rischio e pericolo dell'appaltatore. Il significato naturale di questa clausola non riguarda infatti i danni che possono provenire dall'impedimento di godere del diritto appaltato (*La Legge*, 170, VIII, Corte d'Appello di Torino, 30 dicembre 1867; Casalegno c. Comune di Veneria Reale).

561. Non è applicabile al contratto di appalto l'art. 1733 del Codice civile, concernente le molestie recate da terzi con vie di fatto (*La Legge*, 327, III, Consiglio di Stato, 3 ottobre 1863; Città di Torino c. Audino).

562. Quando l'edificio costruito presenta difetti così gravi da comprometterne la esistenza, cosicchè per darlo al committente, giusta l'obbligo dell'appaltatore ai termini del contratto, occorra demolirlo e ricostruirlo per intero può ordinarsene la distruzione quando anche ne fosse prossimo il compimento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 dicembre 1876; Quintin c. Serveille; *Giur. Tor.*, 1877, 261; *Bett.*, 1877, 399; *G. Trib. Mil.*, 1877, 414).

563. All'imprenditore di opere ad appalto non compete per legge il diritto di far separare dal prezzo dell'immobile espropriato ed aggiudicato quel tanto che è corrispettivo ai miglioramenti eseguiti sullo immobile stesso, mentre fu in potere del debitore.

Nè a ciò può fare ostacolo il principio dell'utile versione, avvegnachè l'*actio de in rem verso*, che per diritto romano era un'azione *adjectivae qualitatis*, epperò traeva la sua forza dall'azione principale cui si trovava congiunta, per il diritto vigente è invece azione che esiste per sè stessa, fondata sul principio che nessuno possa arricchirsi col danno altrui, e però puossi esercitare allora solo che non si abbia un'azione nascente da contratto o da quasi-contratto, da delitto o da quasi-delitto.

Nè per condurre a diversa soluzione potrebbe valere la disposizione che riguarda il terzo possessore, che abbia migliorato l'immobile, dopo la *trascrizione del suo titolo*, avvegnachè quella disposizione, assolutamente speciale, non è passibile di estensione ad altri casi, e rivela invece il principio che il fatto di avere migliorato il fondo altrui non è per sè medesimo un *titolo di preferenza* (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, 24 marzo 1879;

Balsano, Amich, Pivetti, Palmieri, Seggio e Napolitani; *Circ. Giur.*, 1879, 246).

564. Pattuito un appalto per fornitura di oggetti *secondo il bisogno*, l'appaltante ha il diritto di far cessare anche totalmente il relativo servizio (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 23 maggio 1877; *Foro I*, 1005).

565. Proposta dimanda di pagamento contro il Prefetto quale rappresentante un consorzio tra due Comuni, e questo escluso, non puossi ammettere la dimanda contro il convenuto quale rappresentante la cassa debitrice, senza che sia presente nel giudizio nelle forme legali l'amministrazione debitrice.

Eccepita l'incompetenza del potere giudiziario, e quella del giudice adito per ragion di valore, e rigettata l'incompetenza senza limite, dopo che la sentenza siasi accettata, non si potrà riproporre l'incompetenza per valore.

Essendo pel vigente codice biennale l'azione del committente contro l'imprenditore e l'architetto per la rovina o l'evidente pericolo dell'opera derivante da difetto di costruzione o vizio del suolo, l'eccezione per tale causa avrà la stessa durata.

Il collaudo dell'opera e la formale consegna, secondo il diritto comune e la legge speciale, debbonsi fare per l'opera compiuta, non già per i singoli tratti della stessa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 12 novembre 1886; Prefetto di Avellino c. Municipii di Moltecalvo e Vetrano; *Gazzetta del Procuratore*, 1887, pag. 331).

Questioni. — 1.^a Ritenuto non esistente il consorzio, per la rappresentanza del quale si citava il Prefetto, si è legalmente pronunziata condanna contro lo stesso, senza che prima si fosse rettificata la dimanda, e provato in quale cassa siasi rilasciato il sesto del prezzo dei lavori eseguiti del quale si domanda il pagamento?

2.^a Ha la sentenza ommesso di pronunziare su l'incompetenza, e sulle altre eccezioni indicate nel primo mezzo del ricorso?

3.^a Ha la stessa violate le leggi sulla competenza per valore?

4.^a Ritenuto, che secondo il patto siensi sospesi i lavori per la costruzione della strada, si è legalmente giudicato, che all'appaltatore, per averne il pagamento, basti la verificaione da parte del direttore dell'opera e del Genio civile, della regolare esistenza dei lavori, senza bisogno di collaudo e di espresso verbale di consegna?

5.^a Anche per lavori eseguiti prima del vigente Codice civile, si è bene giudicato di non essere perpetua l'eccezione dell'avvenuta ruina, ma di durare due anni, al pari dell'azione per l'indennità, dall'avvenuta ruina o dal manifestato pericolo per difetto di costruzione?

Sulla prima. — Attesochè appare dalla denunciata sentenza, dalla contestazione giudiziale, ed anche dal contratto di appalto, che per la costruzione della strada, alla quale si riferisce il giudizio, non vi sia stato consorzio tra il Comune convenuto e quello di Ariano, nè tra il primo e la Provincia, nè poteva esservi nei termini precisi della legge sulle opere pubbliche del 1865, prima di essa; ma che invece quella strada siasi cominciata a costruire col sussidio governativo attribuito al Comune intimato, e, quello cessato, fosse subentrato l'obbligo diretto del Comune a pagare i lavori eseguiti e gli altri sino al compimento della strada. Tolto di mezzo il consorzio, per la rappresentanza del quale si dimandava il pagamento al Municipio e al Prefetto, e dopochè l'attore distinse, che dal primo si dovesse il restante prezzo dei lavori eseguiti, e dal Prefetto si dovesse solo il sesto dei lavori soddisfatti, che da lui si era rilasciato, per cauzione, secondo il contratto di appalto, era mestieri che si fosse rettificata la dimanda rispetto al Prefetto, indicata la cassa nella quale si fosse lasciato in deposito il sesto e determinato se fosse tenuta al pagamento la tesoreria governativa o la cassa provinciale: senza questa distinzione, illegalmente la sentenza ha ritenuto il Prefetto rappresentante la cassa debitrice, mentre che le somme del sussidio governativo dalla tesoreria governativa esistente nella provincia si passavano alla cassa provinciale, e la prima essendo dipendenza dell'amministrazione del tesoro, giusta il regolamento 25 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sul Contenzioso amministrativo, nei giudizi è rappresentata dagli agenti provinciali del tesoro, e solo per la cassa della provincia può dirigersi la dimanda al Prefetto, quale Presidente della Deputazione provinciale, e per la speciale delegazione a rappresentare la provincia nei giudizi, che ha dalla legge comunale e provinciale (art. 181.) Se il debito del sesto è della cassa provinciale, secondo questa qualità del Prefetto devesi rettificare la dimanda, e sulla stessa dev'essere inteso il Consiglio provinciale o la Deputazione, nei termini degli art. 172, n. 12 e 180, n. 1, della mentovata legge sull'amministrazione comunale.

Ora la sentenza, che ha pronunziata la condanna contro il Prefetto, senza indicare con precisione se la cassa provinciale sia la debitrice, e senza essersi inteso il Consiglio o la Deputazione, ha mancato al dovere della legale discussione, violando altresì le anzidette disposizioni speciali. Laonde essa si dovrà annullare per quanto riguarda il Prefetto.

Sulla seconda, terza e quarta. — Attesochè contro la dimanda venne opposta duplice eccezione d'incompetenza, quella del potere giudiziario su tutta la dimanda, e quella del tribunale sulla dimanda di lire 412 per la calce, gli utensili dell'appaltatore presi dal Municipio e pel prezzo di suolo pagato a Zupi. Con la prima sentenza del tribunale fu respinta l'eccezione d'incompetenza, senza limitazione: perchè le considerazioni si riferivano solo all'incompetenza eccepita del potere giudiziario, avrebbsi potuto con appello provocare dalla Corte la rettifica del pronunziato, se ne fosse stato il caso; ma non essendosi ciò fatto, perchè la calce, gli utensili, che si dissero presi dal Comune, e il prezzo pagato del suolo erano dipendenza della dimanda principale, non si poteva dopo due altre sentenze del tribunale evocare l'eccezione d'incompetenza. Il giudicato esistente sull'eccezione spiega perchè la Corte non abbia nuovamente pronunziato sull'incompetenza nella sentenza ora impugnata.

Attesochè sulla mancanza di consegna e di collaudo non è vero, che la sentenza non abbia pronunziato, avendo invece considerato, che per i patti spe-

ciali dell'appalto l'imprenditore avesse avuto diritto alla misura da parte del direttore dell'opera, e al pagamento di ogni quantità di lavori non minore di ducati mille; che cessato il sussidio governativo, il Comune avesse dovuto darne notizia all'appaltatore, e costui dopo avesse potuto continuare e compiere i lavori in corso solo per altri ducati cinquecento a mille, che però la misura dei lavori fatta dall'ingegnere direttore, che rappresentava l'interesse del Municipio, verificata ed approvata dal direttore del Genio civile, costituisce piena prova legale, che si fossero eseguiti dall'appaltatore e normalmente i lavori, dei quali di poi ha chiesto il pagamento. I principii del diritto comune su la consegna e le disposizioni della legge sulle opere pubbliche relative al collaudo si applicano per le opere compiute, ma non già per ciascun tratto di lavori. Quella è esclusa altresì dal patto, che ogni quantità di lavori venisse pagata, fatta la misura dal direttore dell'opera, approvata dal Genio civile. Il collaudo per ciascuna quantità di lavori è escluso dagli stessi articoli, che s'invocano nel ricorso (358 a 362) della legge sulle opere pubbliche.

È altresì illegale sostenere in questa sede, che avesse dovuto la sentenza ordinare l'esibizione della libretta, tosto che la sentenza considera, che secondo il contratto quella si avrebbe dovuto conservare non dall'appaltatore, ma dall'ingegnere direttore, e che d'altronde quella avesse potuto interessare l'appaltatore e non il Municipio.

Attesochè sorprende molto e si oppone ben anche all'interpretazione dei patti espressa nella sentenza l'assunto del ricorso, che cessato il sussidio governativo, dal Comune si fosse dovuto all'appaltatore per i lavori non soddisfatti, non già il prezzo certificato, ma solo l'interesse al cinque per cento.

La stranezza dell'assunto è pienamente dimostrata dall'interesse del Comune, pel quale si facevano i lavori, appena avesse avuto i mezzi di far compiere la costruzione della strada e dal patto come sopra riferito dalla sentenza, che denunziato all'appaltatore il termine del sussidio governativo, egli avesse potuto proseguire i lavori limitatamente, cioè non oltre ducati mille, nel fine che il Comune, dato l'avviso, non fosse gravato di maggior debito, prima di stabilire i mezzi nel suo bilancio.

Sulla quinta. — Attesochè bene distingue la sentenza, che non sieno perpetue le eccezioni, che vengono poggiate sopra fatti, i quali avvenuti darebbero luogo ad azione. Si pel codice napolitano, che per quello italiano vigente è decennale la garanzia dovuta dall'imprenditore e dall'architetto per la normale costruzione dell'opera. Nei casi di rovina o di evidente pericolo dell'opera per difetto di costruzione, o per vizio del suolo, l'azione al proprietario committente, secondo le leggi civili napolitane (art. 1635), non era limitata a tempo minore di *trenta* anni; ma pel vigente codice tale azione è limitata a *due* anni dall'avvenimento, che dà luogo all'indennità (art. 1639): ed è ragione della breve durata la necessità, che in breve tempo si verifichi la causa della rovina o del deterioramento dell'opera, prima che si sperdano le tracce di essa. Poichè l'azione dura due anni, l'eccezione, che venisse poggata su lo stesso fatto, non potrà avere durata maggiore. Essendosi eseguiti i lavori della strada a tutto novembre 1865, giusta la misura, se l'allegata rovina fosse avvenuta non per abbandono di essi, ma per difetto di costruzione, l'azione e l'eccezione per l'indennità avrebbero avuta la durata biennale, anche per effetto dell'art. 47 della legge transitoria. Laonde la corrispondente eccezione del Comune venne respinta in conformità della legge.

Segue, che il ricorso del Municipio, affatto indipendente da quello del Prefetto e per somma diversa, devesi pienamente rigettare.

Letti gli art. 541 e seguenti del Cod. di proc. civ.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Municipio di Montecalvo Irpino contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23 novembre 1885.

E lo condanna alle spese fatte da Vetrano verso di esso, nonchè alla perdita del deposito.

Ammettendo d'altra parte il ricorso del Prefetto di Avellino contro la stessa sentenza, l'annulla nel costui interesse: e rinvia la causa nel solo rapporto tra il Prefetto e Vetrano ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, pel nuovo giudizio tra esse parti, anche sulle spese.